

TORNATA DEL 31 MAGGIO 1873

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE AVVOCATO FERRACCIU.

SOMMARIO. *Congedi.* = *Presentazione delle relazioni sui bilanci definitivi degli esteri, della marineria, e di agricoltura e commercio.* = *Letture di un disegno di legge del deputato Catucci per l'ammissione alla pensione di alcuni impiegati borbonici.* = *Istanza dei deputati Fambri e Marolda-Petilli sull'ordine del giorno.* = *Discussione del bilancio definitivo dell'interno pel 1873 — Osservazioni dei deputati Di Rudinì, relatore, e Mezzanotte circa i capitoli 18, 19, 59 e 69, che sono sospesi — Tutti gli altri sono approvati, dopo istanze dei deputati Di San Donato sul 28° e Paternostro Paolo sul 56°, cui risponde il ministro.* = *Approvazione di tutti i capitoli del bilancio definitivo del Ministero di grazia e giustizia.* = *Discussione dello schema di legge per lo scioglimento delle commende dell'Ordine costantiniano di San Giorgio — Considerazioni dei deputati Varè e Lazzaro in opposizione alla proposta di legge, e parole in favore del ministro di grazia e giustizia e del deputato Racli, relatore — Istanze del deputato Di San Donato circa i decorati dell'Ordine militare di San Giorgio — Risposte del ministro per la guerra — Emendamenti dei deputati Lazzaro e Varè all'articolo 1, ed all'ultimo, ritirati dopo osservazioni del ministro e del relatore — Tutti gli articoli sono approvati.* = *Presentazione della relazione sullo schema di legge per la sistemazione del servizio doganale a Venezia.* = *Discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge postale — Comunicazione di un decreto di nomina del commendatore Barbavara a commissario governativo per la discussione della legge — Opposizioni del ministro per le finanze all'emendamento della Giunta circa le cartoline postali, difeso dai deputati Lazzaro, Del Giudice, Maiorana-Calatabiano e Dina, relatore — Repliche del ministro in sostegno della sua proposta, come esperimento — È chiusa la discussione generale.*

La seduta è aperta alle 2 35 pomeridiane.

MARCHETTI, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato; indi espone il seguente sunto di petizioni:

734. Vari cittadini delle provincie meridionali, padri di figli unici, domandano che nel progetto di legge sul reclutamento dell'esercito, il diritto dell'assegnazione alla terza categoria (esercito stanziale) venga anche accordato ai figli unici di padri che non abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.

735. Le rappresentanze municipali di Tropea, di Monteleone di Calabria, e molti cittadini dei comuni medesimi, fanno voti perchè siano presi in considerazione i diritti delle popolazioni del versante tirreno delle Calabrie, coll'approvare il progetto dell'ingegnere Giordano della ferrovia Eboli-Reggio.

CONGEDI.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli Chiari e Germanetti di giorni 20; l'onorevole Corbetta di giorni 8.

Per affari particolari, l'onorevole Zanella di giorni 12; l'onorevole Vincenzo Breda di 5.
(Sono accordati.)

PRESENTAZIONE DI RELAZIONI.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Boselli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BOSELLI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione sul bilancio di definitiva previsione pel Ministero degli affari esteri. (V. Stampato n° 199-A, Allegato V.)

PRESIDENTE. Invito pure l'onorevole Morpurgo a presentare una relazione che so d'avere in pronto.

MORPURGO. Per incarico del mio amico e collega il deputato Maldini ho l'onore di presentare la relazione sul bilancio definitivo pel 1873 del Ministero di marina. (V. Stampato n° 199-A, Allegato VI.)

VILLA-PERNICE, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione generale sul bilancio di definitiva previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'anno 1873. (Vedi Stampato n° 199-A, Allegato VII.)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

LETTURA DI UN DISEGNO DI LEGGE, E ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Dagli uffici è stata autorizzata la lettura del seguente progetto di legge, presentato dall'onorevole Catucci:

« Il presente progetto di legge, a prescindere dalla più severa giustizia che lo informa, ha per scopo di evitare un indecente spettacolo che si è costretto vedere in talune parti del regno.

« Vengo subito all'argomento.

« Al 1860, nell'ex-reame delle Due Sicilie, diversi magistrati furono collocati a riposo ed ammessi a liquidare la pensione di giustizia. Poco dopo, succeduto il Governo dittatoriale, con l'entrata di Garibaldi in quelle provincie, taluni di essi, già *ritirati*, vennero destituiti e quindi inabilitati al conseguimento della pensione.

« Contro di tale misura fu vivamente reclamato e dei tre o quattro magistrati colpiti furono alcuni richiamati ed ammessi al godimento della pensione: uno solo, che per titolo di povertà evidente e per decrepita età, avvegnachè tocca l'ottantesimo anno, avrebbe dovuto pel primo essere compreso, fu escluso. Se ne dolse l'infelice, supplicò, ma invano, quando era pure sperabile, ad esempio di quel che si è fatto in altre amministrazioni dello Stato, che dopo 13 anni di duri patimenti e dopo 49 anni di servizio, il che importa che egli fu onesto! fosse stato riammesso; invece, con una tenace confisca del suo, fu condannato alla fame, permettendosi lo spettacolo di un ex-procuratore generale stendendo la mano all'elemosina sulle pubbliche vie.

« Innanzi a così flagrante ingiustizia, non rimaneva che invocare il braccio potente del Parlamento, per far cessare siffatto scandalo, e scandalo è senza dubbio la disuguaglianza davanti alla legge!

« Io non mi sarei permesso di giungere sino a questo punto di richiedere un provvedimento legislativo; che anzi, mi si tolleri la frase, avrei anteposto il principio politico a quello della giustizia naturale, se l'individuo pel quale prego ed invoco l'autorità del Parlamento, non gemesse nella più estrema miseria, e quando il sacrificio dell'erario pubblico non può essere che di breve durata.

« Un progetto di legge ispirato da sentimenti così nobili per morale, per giustizia civile, per estremo bisogno ed anche per nostro decoro, non è possibile che non riceva plauso ed urgente accoglimento.

« E, giacchè mi trovo sull'argomento, sarebbe omai opportuno ricordare che, dopo 13 anni che ci dividono dal passato, una nazione che ha raggiunto l'ultima meta dei suoi diritti a Roma, non dovrebbe mantenere il suo rigore contro personaggi distinti che in allora servirono e che oggi ben potrebbero tornare a prestare l'opera loro. È prerogativa dei Governi civili la gene-

rosità e l'oblio delle colpe politiche; la timidezza e l'odio sono requisiti di chi non ha coscienza della grandezza dei propri diritti.

« *Articolo unico.* Nove magistrati, che dal cessato Governo borbonico furono collocati a riposo e poi destituiti da quello dittatoriale succeduto, giustificando l'assoluta povertà, sono ammessi a far valere i loro diritti per liquidare la pensione di giustizia. »

PRESIDENTE. Quando l'onorevole Catucci sarà presente, si fisserà il giorno in cui creda poter svolgere questo suo progetto di legge.

FAMBRI. Domando la parola sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FAMBRI. Pregherei la Camera a voler mettere all'ordine del giorno il progetto di legge « Riammissione in tempo dei compromessi politici ad invocare i benefici della legge 23 aprile 1865. »

È questo un progetto di legge stato preso in considerazione dalla Camera in non più di cinque minuti ed in altrettanti approvato dal Comitato, per cui non credo possa cagionare perdita di tempo.

D'altra parte esso è stato deposto sul banco della Presidenza fin dall'anno scorso. Nell'atto che era preso in considerazione dalla Camera, l'onorevole ministro Ricotti ha dichiarato che l'avrebbe appoggiato nel maggior modo, perchè ne riconosceva la giustizia.

Io pregherei quindi la Camera, non essendo legge che dia luogo a lunghe discussioni, di farlo mettere all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Si può mettere all'ordine del giorno dopo quelle leggi che sono dichiarate d'urgenza.

FAMBRI. Io accetto.

LANZA, presidente del Consiglio. A me pare che si tratta d'un progetto di legge che non può dar luogo a discussione. È già stato ammesso dalla Camera; ora non si tratta che di prorogare il termine entro il quale gl'interessati possano presentare i loro documenti per essere ammessi a quei benefici che la legge stabilisce.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, il progetto di legge cui ha fatto cenno l'onorevole Fambri sarà messo all'ordine del giorno.

MAROLDA-PETILLI. Domando la parola sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Marolda-Petilli ha la parola.

MAROLDA-PETILLI. Essendo stata distribuita la relazione del progetto di legge per la vendita delle miniere, cave e torbiere dello Stato, e siccome questa legge, a mio avviso, non importerà nessuna discussione...

DI SAN DONATO. Che cosa ne sa lei? Premono i bilanci.

MAROLDA PETILLI... a mio avviso, ho detto, così pregherei la Camera a metterlo all'ordine del giorno di lunedì, dopo i progetti che attualmente vi sono inscritti.

PRESIDENTE. Questo progetto di legge è fra quelli che furono dichiarati di urgenza, perciò vi sarà posto.

Essendo presente l'onorevole ministro dell'interno, leggerò una domanda che intende rivolgergli il deputato Giacomo Del Giudice :

« Il sottoscritto chiede interrogare il ministro dell'interno e il ministro della giustizia intorno alle condizioni materiali e giuridiche dei detenuti nelle carceri di Cosenza. »

È presente il deputato Del Giudice?

Voci. Non è presente.

L'ordine del giorno recherebbe il seguito della discussione del progetto di legge per autorizzazione al Monte di pietà di Roma di ricevere i depositi giudiziari ed obbligatori; la Giunta però non è ancora in grado di riferire.

DISCUSSIONE DEL BILANCIO DEFINITIVO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL 1873.

(V. Stampato n° 199-A, Allegato II.)

PRESIDENTE. Si procederà alla discussione dei bilanci di definitiva previsione del 1873 del Ministero dell'interno e di quello di grazia e giustizia.

Si comincerà dal bilancio dell'interno.

In questo bilancio non ci sono che due capitoli sui quali fu introdotta qualche variazione, cioè i capitoli 64 e 69; mi pare quindi che ci possiamo restringere a questi due capitoli.

DI RUDINÌ, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole relatore.

DI RUDINÌ, relatore. I capitoli variati sono parecchi, sono diciassette; però fra questi diciassette capitoli variati ve ne sono quattro nei quali figurano delle variazioni ai residui, o, meglio, delle maggiori spese, intorno alle quali la Camera sa che doveva essere fatta una relazione speciale dall'onorevole Depretis, che ne aveva avuto incarico dalla Commissione generale del bilancio. Ciò stante, io non so che cosa voglia fare la Camera, se si debbano cioè oggi discutere e votare questi capitoli, oppure se si debbano tenere in sospeso. A me parrebbe logico che questi capitoli fossero tenuti in sospeso, poichè le cifre che vengono a stanziarsi definitivamente si compongono tanto delle competenze, quanto delle maggiori spese e dei residui che devono essere definitivamente approvati dalla Camera dopo una relazione speciale che deve essere fatta. Però, ove la Camera consenta che questi quattro capitoli che sono il 18, *Siflicomi - Spese di cura e mantenimento*; il 19, *Siflicomi - Manutenzione di fabbricati*; il 59, *Indennità alla guardia nazionale e soprassoldo alla truppa per servizio di sicurezza pubblica*; il 69, *Resti passivi delle amministrazioni dei cessati Go-*

verni, ove la Camera, dico, decida di sospendere la votazione di questi capitoli, io faccio notare che nel capitolo 18 vi è non solo una variazione ai residui, ma vi è pure un aumento di spesa sulla competenza, e che quindi converrebbe fin d'oggi votare l'aumento di competenza per l'anno 1873, salvo a votare più tardi l'aumento che può derivare per effetto della maggiore spesa dell'anno passato.

Ciò posto, io credo che, con quest'intelligenza, si possano lasciare in sospeso i capitoli 18, 19, 59 e 69, e procedere all'esame degli altri capitoli variati.

PRESIDENTE. L'onorevole Mezzanotte ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE. (Della Giunta) Faccio riflettere che la stessa cosa si verificherà per parecchi altri bilanci, in conseguenza sarebbe piuttosto una questione di massima da adottarsi dalla Camera che per tutti i bilanci i quali trovansi nella stessa condizione testè esposta dall'onorevole relatore del bilancio per l'interno, si tenesse lo stesso metodo, vale a dire che se ne sospendesse la votazione finchè non sia deliberato sulla relazione che dovrà fare in proposito l'onorevole nostro collega Depretis.

Quanto al capitolo 18 io pregherei l'onorevole mio amico Di Rudinì di non insistere, perchè attualmente noi dovremmo fare una divisione di quella partita, e crederei piuttosto di rimandare la partita intiera al tempo in cui sarà provveduto colla stessa relazione dell'onorevole Depretis; in conseguenza, invece di quattro, rimarrebbero cinque i capitoli sospesi.

DI RUDINÌ, relatore. Sono sempre quattro.

MEZZANOTTE. Allora resterebbero in quattro, ma senza modificazione.

PRESIDENTE. Io leggerò i singoli capitoli del bilancio, bene inteso che, non essendovi nessuna osservazione, si riterranno approvati.

Titolo I. Spesa ordinaria. — Amministrazione centrale. — Capitolo 1. Ministero (Personale), lire 771,670.

Capitolo 2. Ministero (Spese d'ufficio), lire 42,056.

Capitolo 3. Ministero (Manutenzione dei locali), lire 17,980.

Consiglio di Stato. — Capitolo 4. Personale, lire 411,857.

Capitolo 5. Spese d'ufficio, lire 20,000.

Archivi dello Stato. — Capitolo 6. Personale, lire 315,998.

Capitolo 7. Spese d'ufficio, lire 28,689.

Capitolo 8. Fitto di locali, lire 34,828.

Capitolo 9. Manutenzione dei locali e del mobilio, e spese diverse, lire 17,800.

Amministrazione provinciale. — Capitolo 10. Personale, lire 6,725,200.

Capitolo 11. Indennità di residenza, lire 172,317.

Capitolo 12. Spese d'ufficio, lire 684,770.

Capitolo 13. Spese diverse, lire 64,850.

Opere pie. — Capitolo 14. Servizi vari di pubblica beneficenza, lire 152,200.

Sanità interna. — Capitolo 15. Personale, lire 15,576.

Capitolo 16. Spese diverse, lire 70,452.

Capitolo 17. Sifilicomi (Personale), lire 102,478.

Il 18 lo lasciamo sospeso.

MINISTRO PER L'INTERNO. Il 18 e il 19.

PRESIDENTE. Capitolo 20. Sifilicomi (Fitto di locali), lire 4790.

Sanità marittima. — Capitolo 21. Personale, lire 334,313.

Capitolo 22. Spese diverse, lire 144,030.

Capitolo 23. Manutenzione dei fabbricati, lire 123,340.

Capitolo 24. Fitto di locali, lire 8187.

Sicurezza pubblica. — Capitolo 25. Servizio segreto, lire 750,000.

Capitolo 26. Ufficiali di sicurezza pubblica (Personale), lire 3,030,793.

Capitolo 27. Spese d'ufficio, lire 167,270.

Capitolo 28. Guardie di sicurezza pubblica (Personale), lire 4,737,340.

DI SAN DONATO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Non vi sono variazioni; se però vuol fare qualche breve osservazione, ha facoltà di parlare.

DI SAN DONATO. Io non avrei altro che a ricordare all'onorevole ministro dell'interno un voto di alcuni comuni del regno, per vedere possibilmente diminuita la spesa per le guardie di sicurezza pubblica che, come l'onorevole ministro dell'interno sa, sono per metà a carico dei comuni, i quali sarebbero felicissimi di essere sollevati da cotesta spesa. E prego l'onorevole ministro a considerare che moltissimi tra i comuni hanno un corpo di guardie municipali, che potrebbero bene rispondere della sicurezza pubblica. Infatti succede, onorevole ministro, ed ella non lo può ignorare, che spesse volte si prendono da una città, cito, per esempio, Torino, 30 guardie di pubblica sicurezza, per essere inviate fuori comune e per più tempo ad un altro servizio straordinario: il comune di Torino deve sempre pagare la metà della spesa, come se tali guardie avessero sempre dimorato ivi. (*Il ministro fa segni di diniego*) Si assicuri, onorevole ministro, che è così. Ecco perchè io mi permetto di insistere onde si prenda in considerazione il voto dei comuni da me ricordati.

MINISTRO PER L'INTERNO. Io prenderò in considerazione le osservazioni dell'onorevole Di San Donato; però mi permetta di dire che esse non sono pienamente esatte. Prima di tutto, nello stato presente delle cose, le guardie di pubblica sicurezza sono quasi per intero concentrate nei capoluoghi di provincia, e perciò ritirate quasi tutte, quelle che erano sparse nei piccoli comuni, nelle piccole città. In quei capoluoghi di circondario o in altri comuni importanti dove si è creduta necessaria la presenza di alcune di tali guardie, se ne

sono pure inviate, sotto il comando di un sotto-brigadiere, in numero non minore di cinque. Quindi i piccoli comuni non possono lagnarsi di dover fare la spesa per guardie di pubblica sicurezza delle quali non reputino necessaria la presenza.

In quanto ai luoghi ove ci sono drappelli di guardie di pubblica sicurezza, non può avvenire che queste vengano destinate al servizio di altri comuni, e che nel frattempo i comuni dove hanno abituale residenza debbano continuare a pagare le spese, poichè si tiene uno stato giornaliero della presenza delle guardie, e il comune, che deve pagarne la spesa, ha diritto di averne comunicazione. Questa comunicazione si fa periodicamente; ma oltre alle comunicazioni periodiche, il comune ha sempre diritto di essere informato delle variazioni che possono succedere, come quello di non pagare se non in ragione del numero delle guardie adoperate in servizio. Può darsi che in fatto si sia commesso qualche errore, ma per fermo la regola è che il comune paghi la metà della spesa delle guardie di pubblica sicurezza, le quali hanno residenza permanente e rendono servizio nel luogo.

Riguardo al trar profitto delle guardie municipali pel servizio di pubblica sicurezza, posso dire che lo desidero vivamente. È questo un voto che ho tentato di attuare in parecchi luoghi, ma non ci son riuscito; ho trovato sempre una riluttanza assoluta, non tanto presso le guardie municipali, quanto presso la Giunta comunale ed il sindaco. Le autorità comunali, in quanto a materia di pubblica sicurezza, vogliono assolutamente lavarsene le mani, e lasciano interamente al Governo questa bisogna: esse non adoperano le guardie municipali che per i servizi di polizia urbana. Io ho tentato la cosa a Torino, a Firenze, e l'ho ritentata a Roma, ma, ripeto, non ci son mai potuto riuscire. Può darsi che col tempo queste idee penetrino maggiormente nelle amministrazioni municipali, sì che veggano la ragione e l'utilità di qualche concerto in proposito, perchè è chiaro che il Governo è responsabile della sicurezza pubblica, e bisogna quindi ch'esso possa sempre disporre come crede meglio del personale di quel corpo, non lasciandolo quindi a piena disposizione dei municipi, almeno finchè abbiamo le leggi che ora sono in vigore sulla sicurezza pubblica. Per ora però sono difficilissimi tali concerti, e possono nascere facilissimamente degli urti, non tanto fra le diverse autorità superiori quanto fra il personale secondario. Ma ripeto che quest'idea io non l'ho mai abbandonata interamente, e ove qualche municipio volesse assecondarla, sia pur sicuro l'onorevole Di San Donato che certamente non troverà in me un oppositore, e anzi cercherò, per quanto posso, di spianar la via a qualche accordo. È manifesto che si potrebbe trar partito assai vantaggioso per la sicurezza delle grandi città, dal concorso di questa forza armata, qual'è costituita dalle guardie municipali, che in molti luoghi, come a

Napoli, a Roma, a Firenze, a Torino, a Milano, formano un corpo rispettabile, sia per la scelta, sia per la condotta e la moralità.

DI SAN DONATO. Io sono lieto che la osservazione da me fatta ci abbia procurato dall'onorevole ministro dell'interno le dichiarazioni che ha fatte. Mi permetto però di osservargli che la riluttanza incontrata dall'onorevole ministro, ed egli lo sa meglio di me, proviene da due cause: dall'ignoranza dei municipi sui doveri ed i diritti che hanno della polizia municipale e della sicurezza pubblica. Nei municipi d'Italia non è entrato ancora il pensiero di questi diritti e di questi doveri come nelle città di Francia e d'Inghilterra.

L'altra, come lo stesso onorevole ministro accennava, è che spesso c'è dualismo tra il servizio delle guardie municipali e quello della sicurezza pubblica.

Concludo col credere che, se questo servizio fosse affidato alle guardie municipali, non andrebbe tanto male, e le finanze dei municipi ci guadagnerebbero molto.

PRESIDENTE. Capitolo 29. Indennità di trasferta e gratificazioni agli ufficiali ed alle guardie di pubblica sicurezza, lire 284,167.

Capitolo 30. Spese diverse per gli ufficiali e per le guardie di pubblica sicurezza, lire 280,230.

Capitolo 31. Fitto di locali, lire 167,523.

Capitolo 32. Manutenzione dei locali e del mobilio, lire, 89,078.

Capitolo 33. Pulizia dei locali ed illuminazione straordinaria, lire 51,260.

Capitolo 34. Gratificazioni e compensi ai reali carabinieri, lire 164,150.

Capitolo 35. Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica, lire 328,610.

Amministrazione delle carceri. — Capitolo 36. Spese d'ispezioni amministrative, lire 17,000.

Capitolo 37. Spese d'ispezione sanitaria e di tassazione delle parcelle farmaceutiche, lire 3200.

Capitolo 38. Personale, lire 4,275,600.

Capitolo 39. Indennità, gratificazioni e sussidi, e vestiario di guardiani, lire 282,970.

Capitolo 40. Mantenimento dei detenuti e del personale di custodia, lire 19,627,833.

Capitolo 41. Trasporto dei detenuti, lire 1,351,180.

Capitolo 42. Servizio delle manifatture nelle case penali, lire 857,890.

Capitolo 43. Fitti di locali, lire 130,975.

Capitolo 44. Manutenzione dei fabbricati, lire 1,353,303.

Servizi diversi e spese comuni a tutti i rami. — Capitolo 45. Funzioni pubbliche e feste governative, lire 11,000.

Capitolo 46. Ricompense per azioni generose, lire 14,347.

Capitolo 47. Gazzetta ufficiale, lire 48,340.

Capitolo 49. Spese di posta-lettere, lire 2525.

Capitolo 50. Indennità di traslocamento agli impiegati, lire 95,312.

Capitolo 51. Ispezioni amministrative, lire 110,648.

Capitolo 52. Dispacci telegrafici, lire 449,600.

Capitolo 53. Casuali, lire 114,027.

Titolo II. Spesa straordinaria. — Capitolo 54. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione, lire 14,802.

Capitolo 55. Assegni di disponibilità, lire 135,700.

Capitolo 56. Sussidi a famiglie povere ed a vedove d'impiegati non aventi diritto a pensione, lire 56,270.

PATERNOSTRO P. Io non ho alcuna proposta a fare; semplicemente prendo occasione da questo capitolo per fare una raccomandazione, anzi a porgere una preghiera all'onorevole presidente del Consiglio.

Ricorderà il presidente del Consiglio che nel 1872 furono votate dalla Camera, in aggiunta a questo capitolo, 22,000 lire per poter soccorrere le famiglie di certi ex-impiegati della città e provincia di Palermo.

L'onorevole presidente del Consiglio fece distribuire alcune somme a quelli che erano più bisognosi, poichè così era stabilito; sembra però, almeno dalle notizie che ho avuto dalla prefettura di Palermo, che di quelle 20,000 lire ci sia ancora un residuo di 5 o 6 mila lire. Io aveva proposto nel bilancio di prima previsione l'aumento di 12,000 lire che era stato accettato anche dal presidente del Consiglio, ministro dell'interno; ma la Camera non aderì, così non intendo oggi riproporre quella cifra, non avendo favorevole nè la Commissione, nè la Camera; ma prego caldamente l'onorevole presidente del Consiglio a prender nota dei bisogni di quegli infelici ex-impiegati, ai quali cessò la disponibilità, scriverne al signor prefetto di Palermo, e vedere se fosse ancora il caso, da parte del Governo, di avere una considerazione speciale per tante povere famiglie che io ho tanto raccomandato.

La mia preghiera, ripeto, si limita a questo, che il presidente del Consiglio ne pigli nota, e che abbia la bontà, a suo comodo, di scriverne al prefetto. Se veramente i bisogni ci sono, si veda se ci fosse modo di provveder subito. Con le somme che sono in residuo, come con altre che per avventura potessero prelevarsi da questo capitolo, si potrebbe venire in soccorso di quanti realmente ne hanno supremo bisogno. Non potendo fare altro, insisto nel raccomandare la mia preghiera alla umanità dell'onorevole signor ministro.

MINISTRO PER L'INTERNO. Io veramente non potrei dare una risposta categorica a quello che testè ha detto l'onorevole Paternostro, cioè se vi sia ancora tra i residui una somma disponibile sulle lire 20,000, che furono nel 1872 votate dalla Camera, da distribuirsi agli ex-impiegati di Sicilia. Vedo che qui la somma dei residui si limita a lire 5000, tutto compreso, e che il capitolo è intitolato: *Sussidi a famiglie povere e ad impiegati non aventi diritto a pensione*, di

modo che vi si comprendono diverse categorie di persone da sussidiare. Però, se mai vi sia stato un sopravanzo dopo la distribuzione fatta a beneficio degli ex-impiegati di Sicilia, non può esser certo gran cosa. Tuttavia prenderò ad esame l'affare, e, senza badare se vi sia stato un sopravanzo, quando io venga assicurato dall'autorità politica di Palermo che vi sieno alcuni ex-impiegati veramente meritevoli d'esser soccorsi, non istarò punto a guardare se vi sia o no un avanzo sulle lire 20,000, ma verrò di buon grado in loro aiuto.

Io cerco di secondar sempre, per quanto posso, nei limiti del bilancio, le proposte e le raccomandazioni del faciente funzione di prefetto a Palermo, del generale Medici, perchè so con quanta coscienza e con quanto zelo egli faccia queste raccomandazioni e queste proposte.

PRESIDENTE. Capitolo 57. Figli dei morti per la causa nazionale, lire 8117.

Capitolo 58. Tiro a segno nazionale, lire 5000.

Capitolo 59. Indennità alla guardia nazionale e soprassoldo alla truppa per servizio di sicurezza pubblica, *sospeso*.

Capitolo 60. Assegni mensili agli ex-ufficiali che presero parte alla difesa di Venezia nel 1848 e nel 1849, lire 24,804.

Capitolo 61. Assegni a stabilimenti di beneficenza, lire 239,683.

Capitolo 62. Assegnamento alla cassa dei professori giubilati del teatro San Carlo in Napoli, lire 20,143.

Capitolo 63. Raccolta degli atti del Parlamento, lire 67,716.

Capitolo 64. Provvista d'armi per le guardie di pubblica sicurezza, lire 45,934.

Capitolo 65. Costruzione di un carcere giudiziario a sistema cellulare in Torino, lire 96,478.

Capitolo 66. Costruzione e riduzione di carceri a sistema cellulare, lire 199,708.

Capitolo 67. Costruzione di un carcere penitenziario presso la città di Cagliari, lire 100,002.

Capitolo 68. Casermaggio dei reali carabinieri, lire 66,957.

Capitolo 69. Resti passivi delle amministrazioni dei cessati Governi, *sospeso*.

Capitolo 70. Opere straordinarie al sifilicomio di Napoli, lire 29,000.

Capitolo 70 *bis*. Spese straordinarie per gli archivi di Stato, lire 10,200.

Capitoli che si aggiungono per spese residue dell'anno 1872 e degli anni precedenti, le quali non trovano corrispondenza in alcuno di quelli iscritti nello stato di prima previsione per l'anno 1873.

Capitolo 71. Compimento delle opere di costruzione di un carcere giudiziario cellulare in Sassari, lire 48,134.

Capitolo 72. Costruzione di vetture cellulari pel trasporto di detenuti, lire 33,000.

Capitolo 73. Costruzione di un nuovo carcere in Palermo, lire 253,569.

Capitolo 74. Casermaggio delle guardie di sicurezza pubblica, lire 7734.

Capitolo 75. Costruzione di una casa per l'ufficio di sanità marittima alla Spezia, lire 5000.

Capitolo 76. Soccorsi ai danneggiati poveri dalle inondazioni del Po e del Ticino, lire 200,000.

Capitolo 77. Soccorsi ai poveri danneggiati dai disastri eccezionali avvenuti dopo il 1° ottobre 1872 per inondazioni ed uragani, lire 300,000.

Capitolo 78. Acquisto del lazzeretto di Saliceta San Giuliano presso Modena, lire 55,615.

Capitolo 79. Trasporto dell'archivio governativo di Milano, lire 5928.

Capitolo 80. Trasporto della capitale da Firenze a Roma (Indennità agl'impiegati dell'amministrazione centrale. Spese di adattamento e di trasporto di mobili e carte d'ufficio ed altre accessorie), lire 4203.

Capitolo 81. Assegnazioni corrispondenti agl'introiti del fondo comune per le provincie napoletane, lire 40,261.

Capitolo 82. Amministrazione provinciale (Locali e mobilio), lire 1304.

Capitolo 83. Assegnazioni corrispondenti agl'introiti del fondo comune per le provincie siciliane, lire 676.

Capitolo 84. Vaccino (Spese di personale e diverse), lire 754.

Capitolo 85. Adattamento ad uso di carcere di pena del già monastero di San Tommaso nella città di Noto, lire 11,720.

Capitolo 87. Armamento della guardia nazionale, lire 7465.

Capitolo 88. Assegni ai danneggiati politici delle provincie napoletane, lire 357.

Capitolo 89. Emigrazione, lire 10,100.

Capitolo 90. Riparazioni alle rovine di Todi, lire 31,920.

Capitolo 91. Incisione e coniazione di una medaglia commemorativa dell'inaugurazione della capitale a Roma, lire 78,900.

Capitolo 92. Rimborso di spese delle cessate divisioni amministrative delle antiche provincie, lire 46,302.

DI RUDINI, relatore. Il riepilogo resta necessariamente in sospeso.

PRESIDENTE. Senza dubbio.

VOTAZIONE DEL BILANCIO DEFINITIVO DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PEL 1873.

(V. Stampato n° 199-A, Allegato III.)

PRESIDENTE. Si passa ora alla discussione del bilancio di definitiva previsione per l'anno 1873 del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Non è stata fatta variazione di somma ad alcun capitolo.

Titolo I. Spesa ordinaria. — Amministrazione centrale. — Capitolo 1. Ministero (Personale), lire 461,150 lire.

Capitolo 2. Ministero (Spese d'ufficio), lire 50,589.

Amministrazione giudiziaria. — Capitolo 3. Magistrature giudiziarie (Personale), lire 20,310,000.

Capitolo 4. Magistrature giudiziarie (Spese d'ufficio), lire 885,000.

Capitolo 5. Archivi (Personale), lire 310,500.

Capitolo 6. Archivi (Spese d'ufficio), lire 46,580.

Capitolo 7. Archivi (Spese variabili), lire 17,000.

Capitolo 8. Spese di giustizia, lire 6,300,000.

Capitolo 9. Paghe, assegni e sussidi per l'esecuzione delle sentenze penali, lire 23,000.

Capitolo 10. Pigion, lire 108,000.

Capitolo 11. Riparazioni, lire 117,500.

Capitolo 12. Spese di viaggio, di trautamento ed indennità di missione, lire 164,000.

Culti. — Capitolo 13. Fabbricati sacri ed ecclesiastici (Assegni fissi), lire 226,504.

Capitolo 14. Fabbricati sacri ed ecclesiastici (Spese variabili), lire 387,226.

Capitolo 15. Assegni di culto nella provincia di Roma, lire 34,262.

Spese diverse e comuni. — Capitolo 16. Spese postali, lire 14,702.

Capitolo 17. Dispacci telegrafici governativi, lire 51,700.

Capitolo 18. Sussidi a vedove ed a famiglie d'impiegati dipendenti dall'amministrazione, lire 83,720.

Capitolo 19. Casuali, lire 54,175.

Titolo II. Spesa straordinaria. — Capitolo 20. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione, lire 271,500.

Capitolo 21. Assegni di disponibilità, lire 555,000.

Capitolo 22. Assegno per la riedificazione della basilica Ostiense, lire 412,176.

Capitolo 22 bis. Assegno per lavori alla chiesa di Santa Maria in Trastevere in Roma, lire 21,500.

Capitolo 22 ter. Fondo per restauri straordinari ad alcune chiese di patronato regio, lire 27,500.

Capitolo 23. Sussidi alle cancellerie giudiziarie ed agli uscieri, in mancanza di proventi, e pel pagamento di depositi dichiarati rimborsabili a senso di legge, lire 124,000.

Capitolo 24. Lavori supplementari ai locali della Corte d'appello in Roma, lire 30,000.

Capitolo 25. Opere d'urgenza ai locali del Ministero, lire 10,200.

Capitolo 26. Riparazioni alla Corte d'appello e Procura generale di Catanzaro, lire 5165.

Capitolo 27. Lavori ai locali per la sezione III della Corte d'appello in Venezia, lire 20,000.

Capitoli aggiunti per residui 1872 e retro, non aventi

riferimento a quelli iscritti nello stato di prima previsione pel 1873.

Capitolo 28. Congruè, lire 8881.

Capitolo 29. Indennità di decime, lire 8224.

Capitolo 30. Assegni diversi di culto, lire 20,040.

Capitolo 31. Spese sul fondo spogli e sedi vacanti in Sicilia, lire 55,852.

Capitolo 32. Spese diverse di culto, lire 842.

Capitolo 33. Costruzione di edifizii sacri, lire 45,436.

Capitolo 34. Resti passivi dell'anno 1861 e precedenti per le provincie toscane, lire 234.

Capitolo 35. Resti passivi dell'anno 1867 e precedenti per le provincie venete e di Mantova, lire 41,228.

Capitolo 36. Resti passivi dell'anno 1861 e precedenti per le provincie napoletane e siciliane, lire 9798.

Capitolo 37. Trasporto della capitale da Firenze a Roma (Indennità agli impiegati dell'amministrazione centrale. Spese per l'adattamento di mobili ed altre accessorie), lire 170.

Capitolo 38. Spese straordinarie alla chiesa di Sant'Andrea in Mantova, lire 27,638.

Capitolo 39. Rimborso di somma all'arciconfraternita della carità di San Gerolamo in Roma in seguito al soppresso privilegio della cancelleria criminale in detta città ed altre spese relative, lire 22,000.

Capitolo 40. Assegnamento straordinario a favore del collegio Italo-greco di Sant'Adriano in Calabria, lire 51,000.

Riepilogo: Titolo I. Spesa ordinaria, lire 29,645,608; Titolo II. Spesa straordinaria, lire 1,768,384; totale generale, lire 31,413,992.

BONGHI. Bisogna osservare che sul capitolo 32 vi era un aumento di lire 22,000, che è uno di quegli aumenti per cui si è deliberato di sospendere la votazione.

DE FALCO, ministro di grazia e giustizia. È stato approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti la cifra totale di questo bilancio in lire 31,413,992.

(È approvata.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LO SCIoglimento DELLE COMMENDE DELL'ORDINE COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO.

(V. Stampato n° 220.)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge relativo alla scioglimento delle commende di patronato familiare dell'Ordine costantiniano di San Giorgio.

Il signor ministro, accetta le modificazioni fatte dalla Commissione?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Le accetto.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

L'onorevole Varè ha facoltà di parlare.

VARÈ. Ho bisogno di presentare alla Commissione,

alla Camera e al Ministero alcuni dubbi sopra questo progetto di legge.

Il primo dei dubbi che io presento è questo: è assai pericoloso il decidere per legge delle questioni che sono, od almeno è molto probabile che sieno, in contestazione fra private famiglie davanti ai tribunali. Grave controversia, e ne dirò le ragioni, è sorta nelle provincie napoletane e nelle provincie siciliane sull'efficacia degli atti politici e degli atti legislativi, avvenuti in occasione del cambiamento di Governo; sulla loro efficacia, su ciò che le commende dell'ordine fossero già sciolte.

Questo progetto di legge v'invita a dichiarare che finora non furono sciolte, e che sono sciolte dal giorno della pubblicazione di questa legge. Non ho bisogno di accennare come, se fossero già sciolte, vi sarebbero dei diritti *acquisiti*, i quali noi metteremmo adesso in forse, e peggio, danneggeremmo.

L'opinione che le commende dell'ordine fossero sciolte per gli atti politici del 1860, o almeno per gli atti politici del 1865, è stata certamente sostenuta davanti a magistrati napoletani, ed è stata accolta questa opinione dalla Corte d'appello di Napoli; la quale ha dichiarato che l'ordine era abolito, e che perciò le commende non esistevano più.

È vero che la Corte di cassazione di Napoli (come è detto nella relazione del signor ministro) porta una opinione diversa ed annullò la sentenza; ma è anche vero che altre liti (e nessuno ha dichiarato il contrario) potrebbero oggi presentarsi ai magistrati napoletani. In tal caso, come siamo noi, legislatori e non giudici, potremo essere chiamati a decidere le cause? Questo è il primo dubbio.

Si aggiunga la circostanza che in occasione della morte d'alcun investito di commenda di quest'ordine, sono avvenuti contratti familiari, divisioni, transazioni, le quali avevano per base l'opinione che le commende fossero sciolte. Ieri uno dei nostri onorevoli colleghi (l'ho saputo per accidente questa mane) ha presentato una petizione nel senso delle considerazioni ora da me esposte. Questa petizione è segnata col n° 733.

Dopo avere avvertito che il dubbio esiste, che il dubbio si propone ai tribunali e che non ispetta a noi decidere le cause private, veniamo ad analizzare la questione ed a vedere qual sia il concetto che noi ci formiamo degli ordini cavallereschi. Gli ordini cavallereschi possono essere istituzioni nazionali radicate nel paese. Allora non cadono per cambiar di dinastia, o per cambiar di Governo. Ma questo non può dirsi dell'Ordine costantiniano di San Giorgio, il quale è un ordine dinastico. Infatti vi fu contesa tra i Borboni di Napoli e quelli di Parma per la supremazia che gli uni e gli altri volevano avere riguardo a quest'ordine. La istituzione non era radicata nè a Napoli nè a Parma, era una istituzione dinastica della casa borbonica; quindi, caduta la dinastia, doveva naturalmente ces-

sare allo stesso modo che, cessata la causa, cessa necessariamente l'effetto.

Deve quindi ritenersi abolito l'ordine tanto a Napoli quanto a Parma, pel solo fatto che i Borboni cessarono di regnare, pel solo fatto che si sciolse il regno delle Due Sicilie, e che non esiste più il ducato di Parma e Piacenza; ai quali è successo un altro ordinamento nazionale, che trasse la sua origine dal nucleo piemontese a cui le altre provincie si aggregarono. Questo ordinamento ha per base l'articolo 78 dello Statuto, il quale articolo favorisce mirabilmente l'opinione di coloro i quali credono essere aboliti gli ordini cavallereschi, per il solo fatto dello scioglimento dei precedenti Governi, in quanto che quest'articolo 78 dello Statuto che portava un cambiamento radicale in Piemonte, ebbe bisogno di dire che gli ordini cavallereschi *ora* esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni.

Questo significava che gli ordini dell'Annunziata e dei santi Maurizio e Lazzaro erano espressamente mantenuti. Qui dove il potere costituente ha voluto dirlo, l'ha detto; e siccome una tale disposizione non fu mai fatta per le provincie di Napoli e di Parma così è naturale che non si applica a quegli altri ordini la disposizione. E si riscontra che anche colui che scriveva lo Statuto aveva questa opinione.

Ma poichè si sono mantenuti espressamente gli ordini cavallereschi che esistevano in Piemonte, non c'è niente che possa, con eguale autorità, favorire l'opinione che l'Ordine cavalleresco costantiniano di San Giorgio sia esistente.

Perchè un Ordine possa dirsi legalmente esistente, conviene che abbia un gran mastro ed un centro governativo. Del resto sarebbe un assurdo mantenere quell'anticaglia.

Ciò premesso, ne nasce che l'opinione della Corte di cassazione di Napoli, per quanto rispettabile sia quell'augusto consesso, non può venire accettata dalla Camera, senza un grave esame, senza una indagine sui motivi di quelle sentenze, le quali, a dir vero, non hanno un fondamento in alcuna legge, ma semplicemente in disposizioni regolamentarie e in decreti del Governo, non mai sancite dall'autorità legislativa. Codeste sono un'assai problematica base per un giudizio, e specialmente per un giudizio della Corte di cassazione, la quale non dovrebbe mai cassare, se non quando sia violata una legge propriamente detta.

Abbiamo due decreti; ma questi decreti, che non sono stati mai rivestiti dell'autorità legislativa, lasciano essi medesimi dei gravi dubbi.

Il decreto che concerne l'Ordine esistente a Napoli porta la data del 30 dicembre 1866, e implicitamente viene a dire che l'Ordine non esiste più.

Si trattava di qualche commendatore morto e di successore che pretendeva la commenda, e non sapeva davanti a chi far riconoscere le condizioni di questo fidecommesso, distinto col nome di commenda.

Intervenne un decreto del 30 dicembre 1866 il quale delegò il Consiglio dell'Ordine mauriziano per riconoscere queste condizioni, ma solo al vedere che un altro Ordine sia delegato per conoscere di questi diritti, si fa manifesto che, anche nella opinione del Governo del Re, non esistesse più niente dell'Ordine costantiniano, niente, neppur tanto da potere costituirne una Commissione.

Più grave, secondo me, è la condizione dell'altro decreto che concerne l'Ordine costantiniano di Parma. Quest'Ordine, di fatto, non esisteva più, poichè i decreti del Farini avevano spazzato via tuttociò che aveva natura borbonica o ducale in quel paese: intervenne un decreto 1° settembre 1860, questo decreto trovava che ci erano dei beni, beni che una volta appartenevano al detto Ordine, e invece di fare quello che ha fatto il generale Garibaldi con un altro decreto fatto a Napoli, in cui dichiarava non già che passavano i beni allo Stato, ma che *erano* già beni nazionali, invece, dico, di far così il decreto 1° settembre 1860, numero 4287, del Governo subalpino, relativo al patrimonio dell'Ordine costantiniano di Parma, disponeva di questo *patrimonio*.

Per disporre del patrimonio di una persona o di un corpo morale, bisogna che questa persona o corpo morale non esista più. Disponeva dunque di quel patrimonio e lo *aggregava* all'Ordine mauriziano.

Ora, siccome nel concetto mio, e nel concetto che sorge naturalmente dall'opinione che se l'Ordine fosse cessato, fosse abolito, quei beni fossero diventati beni nazionali, di quei beni doveva essere amministratore il ministro delle finanze.

Perciò io domando al ministro delle finanze, come e perchè egli non abbia reclamato il possesso, l'amministrazione e la libera disponibilità di quei beni, o non abbia almeno presentata al Parlamento una legge con cui si sanzionasse questa specie di donazione di questo gruppo di beni, diventati beni nazionali, all'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro.

Per conservare all'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro le dotazioni che c'erano in Piemonte prima dello Statuto, fu necessario un articolo dello Statuto stesso, vale a dire un atto del potere costituente. Invece qui, con un semplice decreto, controfirmato dal ministro Farini, si fece questa trasposizione di beni, che io considero illegale fino a che non sia legalizzato da una legge.

Questi sono principalmente i dubbi che sorgono dalla lettura del progetto di legge, salvo poi a dire ancora poche cose sugli articoli.

Ciò che mi preoccupa è: primo, la base, la legalità, cioè, di decidere con atti del Parlamento delle questioni tra famiglia e famiglia, che sono e possono essere davanti ai tribunali; secondo, il considerare validi dei corpi morali che per ragione politica, e per ragione giuridica, devono considerarsi inesistenti;

terzo, il trovare dei beni i quali dovrebbero venire in aiuto delle finanze, e che invece sono, senza legittima autorità, amministrati da altri.

DE FALCO, *ministro di grazia e giustizia*. A me sembra che l'onorevole Varè riduca tutte le obiezioni fatte al presente progetto di legge a questo concetto: pende, dice l'onorevole Varè, innanzi ai tribunali la questione del se le commende familiari dell'Ordine costantiniano siano o non siano abolite; però non conviene, nella condizione presente delle cose e quando queste questioni giudiziarie debbono essere risolte dai tribunali, venire con una legge a risolverle legislativamente in un modo o in un altro. Soggiunge poi che i beni dell'ordine soppresso dovessero essere deferiti al demanio nazionale...

VARÈ. I beni dell'ordine.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Questo s'intende.

Diceva dunque che i beni dell'ordine dovessero essere devoluti alle finanze, anzichè all'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro o ad altro corpo morale.

Quanto a questa seconda proposta dell'onorevole Varè, io fo osservare che vi sono due decreti-legge che hanno regolata cotesta materia; perciocchè, per rispetto all'ex-ducatato di Parma, vi è il decreto del 1° settembre 1860, fatto in conseguenza dell'articolo 78 dello Statuto, col quale decreto il patrimonio dell'ordine di Parma, con tutti i diritti e pesi al medesimo inerenti, fu aggregato all'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro; e si dispose dover essere retto ed amministrato colle norme vigenti per questo.

Per rispetto poi al Napoletano, vi è il decreto dittatoriale del generale Garibaldi del 12 settembre dello stesso anno, che dichiara i beni dell'Ordine costantiniano, nel reame di Napoli, beni nazionali, appunto come desidera l'onorevole Varè. Questa materia adunque della destinazione dei beni dell'Ordine costantiniano di San Giorgio è già regolata da questi due decreti, e tornarvi sopra, per gli uni non sarebbe possibile, per gli altri non sarebbe conveniente. La questione piuttosto degna di esame è quella delle commende familiari, se, cioè, sieno esse già abolite o vi abbisogni ancora una legge che li dichiari disciolte.

Ora, nella relazione che è stata presentata dal Ministero alla Camera, da quella che è stata compilata dall'onorevole relatore, sono narrate tutte le fasi di questa questione. E dalle cose quivi ricordate si raccoglie che così la Commissione istituita nel 1865 per l'unificazione legislativa, come il Governo, il Consiglio di Stato, la magistratura e la stessa Corte di cassazione, sono stati concordi nel ritenere che per effetto dei decreti del 1° e 12 settembre 1860 non sieno rimaste colpite e disciolte le commende familiari dell'Ordine costantiniano, e che vi sia bisogno di una legge speciale pel loro scioglimento.

Non vi fu che una sola decisione di una sezione della Corte di appello di Napoli, che giudicò in diverso senso,

Ma questa sentenza fu annullata dalla Corte di cassazione e fu rinvocata in grado di rinvio da un'altra sezione della stessa Corte di appello. E così da questa, come dalla Corte di cassazione, fu ritenuto quello di cui prima appena si dubitava, che nel difetto, cioè, di una legge speciale, non si potevano ritenere come abolite o disciolte queste commende familiari.

Eccettuata pertanto quella sola decisione di una delle sezioni della Corte d'appello di Napoli, tutti coloro che hanno avuto ad esaminare questa questione, sono stati concordi nel sostenere che vi fosse bisogno di una legge speciale per lo scioglimento di queste commende.

Fu questo, o signori, l'avviso del Consiglio di Stato, quando richiesto, nel 1861, come dovesse procedersi allo scioglimento di quelle commende familiari, rispose, con parere del 29 novembre 1861, dover essere sciolte per legge. Fu questo il parere della Commissione istituita per l'unificazione legislativa, quando richiesta nel 1865 di comprendere queste commende nelle disposizioni transitorie per lo scioglimento dei fidecommessi e maggioraschi, dichiarò non poterlo fare essa medesima per mancanza delle opportune notizie, ma raccomandò al Governo di farlo, sia con quelle disposizioni transitorie, sia con una legge speciale.

Fu questo l'avviso del Governo del Re quando, sopra altro parere del Consiglio di Stato del 14 luglio 1866, ritenendo nel difetto di apposita legge l'esistenza giuridica delle commende di patronato familiare, con regio decreto del 30 dicembre 1866, dettava le norme come provvedere nelle provincie napoletane alla investitura dei successori delle medesime, in caso di vacanza; e con queste norme accordava la chiesta investitura per tre commende. Fu questo l'avviso del gran magistero dell'Ordine per l'ex-ducato di Parma, quando in difetto di una legge speciale non si credette autorizzato a dichiarare lo svincolo dei beni di queste commende.

E quel che più importa è stato questo, come è detto, il pronunziato della Corte d'appello e della Corte di cassazione di Napoli, meno in un caso solo in cui fu diversamente giudicato.

Ora, signori, stando così le cose, ed essendosi concordemente ritenuto e dal Governo nel 1865 e 1866, e dal gran magistero dell'Ordine di Parma, e dalla Commissione legislativa del 1865, e dal Consiglio di Stato nel 1861 e nel 1866, e dalla Corte d'appello con due sentenze, e dalla Corte di cassazione con due decisioni, che nel difetto di una legge speciale, che abolisca le commende familiari dell'Ordine costantiniano, non fossero queste abolite e disciolte; è evidente che non si poteva provvedere a questo scioglimento se non con un'apposita legge, la quale è quella che è sottoposta al vostro suffragio.

E che cosa fa questa legge? Questa legge, ritenendo che non possa perdurare l'esistenza di queste com-

mende, che sono specie di fidecommessi per la conservazione di un Ordine che non ha più legittima esistenza, le dichiara abolite e disciolte dal giorno della sua pubblicazione, come sono aboliti e disciolti tutti gli altri fidecommessi. E disponendo dei beni vincolati a queste commende dello stesso modo che è disposto dei beni vincolati ai fidecommessi, dichiara che la proprietà della metà di questi beni è attribuita al possessore; e le proprietà dell'altra metà è riservata al primo chiamato, nato o concepito nel giorno della pubblicazione della legge, salvo l'usufrutto al possessore.

Ora, signori, a me pare evidente l'opportunità di questa legge che toglie ogni dubbio, e scioglie ogni controversia. Egli è ormai tempo che la questione finisca, e che i beni di queste commende siano sciolti dai vincoli che li tengono ancora legati ad istituzioni che non sono più dei nostri tempi.

Quindi io non posso che pregare la Camera di sancire col suo voto la legge che le è stata presentata.

LAZZARO. Io avrei desiderato che dovendosi fare una legge sulla materia, invece di partire dal principio che queste commende di patronato familiare fossero esistite, si fosse partito da un principio opposto, cioè che esse non esistevano; e quindi la legge avrebbe dovuto avere un carattere semplicemente dichiarativo; mi sembra infatti assai difficile sostenere che col diritto pubblico vigente si siano potute ritenere valide, esistenti queste istituzioni che sono d'altri tempi.

VARE. Domando la parola.

LAZZARO. Io qui non voglio entrare nella decisione della Cassazione di Napoli, ma tutti sanno che in materia di leggi ci sono *la parola e lo spirito*; se noi vogliamo interpretare la legge secondo la parola, noi andremo a certe conseguenze; se noi poi l'interpretiamo secondo lo spirito da cui le leggi generali del paese sono informate, noi andremo a conseguenze ben diverse.

Ora, indipendentemente dalle leggi fondamentali dello Stato, anche le leggi transitorie annesse al nostro Codice civile stabiliscono lo scioglimento di tutte le istituzioni semi-feudali.

Ecco perchè io sono dolente che il Governo invece di venire davanti alla Camera con una legge dichiarativa, sia venuto oggi qui a dire: signori, io riconosco che finora le commende di patronato familiare sono state valide...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Si sarebbe messo in contraddizione con tutti i precedenti della questione...

LAZZARO... da oggi in avanti le dichiaro sciolte.

Questa confessione politica che fa il Governo da parte sua, non potrebbe fare il Parlamento, che cioè dal 1860 in oggi abbiamo tenuto in piedi questi ruderi del medio evo...

DI SAN DONATO. (*Della Commissione*) No, no!

LAZZARO. Ma una volta che si è venuto davanti alla

Camera con una legge di altro carattere, cioè di un carattere non dichiarativo, e si è venuto a dire che d'oggi in poi le commende dell'Ordine costantiniano di San Giorgio sono sciolte, avrebbe dovuto procedersi diversamente. Bisognava cioè che fosse tenuta presente una condizione di cose alquanto anomala, alquanto equivoca, direi così, che si è creata nel paese a proposito di questa istituzione, cioè il convincimento che essa sia moralmente e politicamente distrutta.

Non vi è via di mezzo; dal punto di vista del diritto pubblico dello Stato non vi è pubblicista che possa sostenere che questa istituzione possa ancora sussistere. Vi possono essere degli avvocati, dei magistrati i quali lo sostengano, ma coloro i quali guardano le questioni giuridiche dal punto di vista politico non possano sostenere che queste commende non siano già state abolite per opera dello Statuto, per opera di quella legge che abolisce i fidecommessi di qualunque specie, di qualunque natura.

Ma considerando ancora la questione dal punto di vista dal quale lo riguarda la Commissione, bisognava che la legge avesse provveduto alle conseguenze di quella condizione anormale cui ho accennato. Il Governo e la Commissione invece non le hanno tenute presenti ed hanno considerato la cosa come se fossimo al 1860, nè più nè meno, poichè hanno deciso la questione, senza pensare che da quell'epoca in poi vi sono stati dei casi di commende vacanti e che il diritto di disporre di questi beni liberi veniva agli eredi, i quali se ne vedono ora spogliati.

Ora, voi non potete non prendere in considerazione il diritto di chi è morto in questo lasso di tempo, quando il diritto pubblico dello Stato autorizzava chicchessia a ritenere che queste commende più non esistevano.

Mi limito a questo per ora, in risposta alle osservazioni fatte dall'onorevole guardasigilli, e mi riservo di aggiungerne qualche altra ed, occorrendo, qualche proposta quando la Camera verrà alla discussione degli articoli.

VARÈ. Vorrei rispondere due parole all'onorevole ministro di grazia e giustizia su qualche punto speciale del suo discorso, rispetto principalmente al decreto del 1° settembre 1860. L'onorevole guardasigilli mi ha detto che quel decreto era emanato *in forza di pieni poteri*.

Lo prego di esaminare meglio la questione; io credo che in fatto la cosa non sia così. È certo che quel decreto non dice di essere emanato in forza di pieni poteri; è certo che quel decreto dice semplicemente: sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, sentito il Consiglio dei ministri, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue. (*Interruzione a bassa voce del deputato Miceli*) Vi era il Parlamento in settembre 1860, non era tempo di pieni poteri e per questo io persisto a dubitare della

legalità di quel decreto, il quale ha attribuito ad un corpo morale, che si chiama l'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, beni che legittimamente appartenevano alla nazione e che dovevano essere amministrati dal ministro delle finanze.

Dopo questo, io prendo come autorevole linguaggio quello del Governo che faceva il decreto, e dico che vedo che in questo decreto si dichiara di disporre del patrimonio dell'Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma. Quando il Governo dispone del patrimonio di un corpo morale, è vero sì o no che egli con questo dichiara che codesto corpo morale non esiste più? Del patrimonio di un vivo non si dispone, senza la volontà del proprietario. Avverto che questa interpretazione è avvalorata dalle condizioni del nostro diritto pubblico, palesato dall'articolo 78 dello Statuto, perchè ordini cavallereschi non sono mantenuti se non quelli i quali vennero in questo articolo compresi, con la facoltà al Re di crearne degli altri; ma non già di far rivivere, senza nessun atto di sovrana autorità, corpi morali necessariamente caduti con l'ordine politico su cui avevano base. Il Governo riconosceva dunque che l'Ordine non esisteva più fin da allora; e se l'Ordine non esisteva più, io ne deduco per ulteriore conseguenza che commende d'ordini più non esistono, nè possono esistere, perchè non esiste l'effetto se non ha legale esistenza la causa.

Ma, dice l'onorevole guardasigilli, la Cassazione di Napoli, la Commissione legislativa del 1865, il Consiglio di Stato, il Governo, hanno sempre creduto che ci fosse bisogno di un atto legislativo; e dopo 13 anni egli viene a domandarci l'atto legislativo.

C'è un altro elemento oltre a tutti questi; ci sono le famiglie le quali in questi 13 anni hanno ritenuto che l'Ordine non esistesse più, che se ne fosse andato col Governo dei Borboni di Napoli, coi sistemi feudali o semi-feudali; e che perciò sarebbero nella libera disponibilità dei patrimoni, in conformità delle leggi che avevano sciolti i fidecommessi; che queste istituzioni insomma, non più compatibili nè politicamente nè giuridicamente con le condizioni dello Stato, sarebbero sciolte. In base a questa opinione, tante famiglie hanno già fatto la loro divisione, e dopo 13 anni noi verremo a dire che le commende non sono sciolte, e non lo saranno che alla pubblicazione della presente legge. Io trovo pericoloso, legislativamente, questo modo di procedere, anche se fosse vero che non fossero sciolte; ma però io porto l'opinione che sciolte fossero.

RABLI, *relatore*. Il sistema degli onorevoli Varè e Lazzaro poggia sul principio che gli ordini cavallereschi sieno stati aboliti pel nuovo ordine di cose, per l'unione dei vari ex-Stati dalla quale è nato il regno d'Italia. Essi dicono che queste istituzioni appartengono ad altri tempi e che sono incompatibili col nuovo ordine di cose.

La risposta a questa loro proposizione sta nell'arti-

colo 78 dello Statuto che suppone l'esistenza d'ordini cavallereschi. Non si può dire che gli ordini cavallereschi sieno istituzioni contrarie all'ordine attuale di cose, quando vediamo che lo Statuto ne suppone l'esistenza, quando vediamo che altri ordini cavallereschi si sono creati posteriormente. La proposizione quindi messa avanti dall'onorevole Lazzaro che parla con tanta competenza in questa materia, non è solo dichiarata insussistente dalle opinioni degli avvocati che sostengono la proposizione contraria e dalle sentenze della magistratura, ma è insussistente a termini dello Statuto e di un gran principio di diritto pubblico il quale statuisce che pel fatto solo di un cambiamento politico non vengono ad essere colpite di decadenza le istituzioni e le leggi preesistenti. L'onorevole Varè dice che l'articolo 78 deve limitarsi agli ordini cavallereschi in esso descritti.

Se nello Statuto fossero indicati alcuni ordini cavallereschi, certo l'argomento dell'onorevole Varè potrebbe avere qualche importanza; ma nello Statuto è detto soltanto:

« Gli ordini cavallereschi ora esistenti sono mantenuti colle loro dotazioni. »

Ora, quando, per fortuna d'Italia, venne introdotto nei singoli Stati lo Statuto, si è ritenuto sempre, e l'onorevole Varè non vorrà negarlo, che gli articoli dello Statuto valevano per quelle istituzioni che potevano trovarsi negli Stati annessi.

Tanto è ciò vero, che la efficacia di simili disposizioni dello Statuto non si è limitata solamente a ciò che era negli Stati sardi, nei quali al 1848 si pubblicava, ma è stata sempre estesa agli altri Stati, nei quali di mano in mano era pubblicato. Così il Governo e la nazione hanno sempre ritenuto garantiti dallo Statuto il debito pubblico e le obbligazioni degli altri Stati per effetto della disposizione di quell'articolo.

Vede dunque l'onorevole Varè che lo Statuto esiste alla prima proposizione di essere gli ordini cavallereschi incompatibili col nuovo sistema politico, e che l'articolo 78, anziché volere la loro abolizione, li ha posti sotto la sua garanzia nei vari ex-reami da cui si è composta l'Italia.

Si dice però, malgrado quest'abolizione, ed era questo un rimprovero che si dirigeva all'onorevole ministro delle finanze: voi avreste dovuto impossessarvi dei beni; e qui entrava, mi pare, la critica del decreto 1° settembre 1860 riguardo ai beni dell'Ordine costantiniano di Parma, perchè i beni propri degli ordini di Napoli furono, per il decreto dittatoriale, devoluti alla nazione.

In riguardo al decreto del 1860, vi è stata un'aggregazione all'Ordine mauriziano; ma sembrami, non già per far parte della proprietà di quest'Ordine, ma per essere amministrato secondo le sue norme; non vi è parola che importi che l'Ordine fosse abolito. Altronde era un atto che si faceva per un diritto di re-

galia riservato esclusivamente al Re. Ma io non credo che il Parlamento debba impegnarsi in siffatta questione, in quanto che, se mai vi fosse questione per cotesti beni, ciò non forma soggetto della legge attuale.

La legge attuale ha per iscopo soltanto il provvedere sulle commende di patronato familiare.

L'onorevole Varè era logico nel volere dedurre da quel decreto un argomento di ricognizione della abolizione dell'Ordine che nel suo sentire ritiene conseguenza della pubblicazione dello Statuto in Parma; ma avendo dimostrato che l'Ordine non è stato abolito a termine dell'articolo 78 dello Statuto, anzi è stato mantenuto, vede benissimo che il sistema suo manca assolutamente di base.

Si aggiunge un altro obbietto (e quisiamo fuori della parte statutaria), quello cioè di doversi ritenere colpite le commende dalla legge transitoria del 1865, per la quale furono dichiarati aboliti i fidecommessi e maggioraschi; ed era questo l'assunto che si è sostenuto da quegli eredi i quali negavano il diritto ai chiamati alle commende medesime che ne chiedevano la investitura.

Io non ripeterò quello che l'onorevole guardasigilli, con maggiore dottrina e autorità, ha detto, per contraddire cotesta obiezione: ricordo soltanto che vi è contrario il consentimento generale di tutti i corpi che sono stati consultati e hanno dovuto giudicare; invoco l'autorità della Commissione legislativa per la unificazione, in cui mi è grato ricordare che sedevano i più distinti avvocati e magistrati del regno.

In quella Commissione fu riconosciuta la necessità di una disposizione legislativa espressa per le commende, oltre quanto si disponeva nei fidecommessi: era stato incaricato l'onorevole Mancini di formulare un progetto di legge per l'abolizione delle commende, e in effetto lo presentò quasi sulle stesse basi sulle quali si è oggi proceduto nel progetto che vi è attualmente sottoposto, ma mancavano i dati mediante i quali si avrebbe potuto con giustizia provvedere, e particolarmente in quanto al compenso da attribuirsi al Governo nello scioglimento. Fu risoluto quindi essere più conveniente rimettere la materia ad una legge speciale, invitando il Governo a fare gli opportuni studi, e provvedere.

Ecco come per la legge transitoria non si possono dire sciolte sino da quel giorno le commende. Ed è questo il fatto che voi trovate in tutti i casi di abolizione dei fidecommessi: le commende non sono state mai ritenute comprese nell'abolizione generale dei fidecommessi.

Non vi parlo di tutto ciò che si è fatto nel principio di questo secolo. Vi ricordo bensì che in Piemonte, quando nel 1851 si volle fare una legge abolitiva per lo scioglimento dei fidecommessi e dei maggioraschi, si fecero espresse disposizioni per l'abolizione delle commende. Così anche in Toscana nel 1859, malgrado

la pubblicazione dello Statuto e l'abolizione dei fedecommissi, si fece un decreto espresso per lo scioglimento delle commende familiari dell'Ordine di Santo Stefano.

Voi trovate dunque che l'opinione generale, non solo dei Governi, ma anche del foro e della magistratura, si è pronunziata nel senso che queste commende non sono state colpite dalla legge transitoria del 1865.

Ma è questione questa, dice l'onorevole Varè, da doversi decidere legislativamente? Perchè non lasciarla ai tribunali? Vi è l'interesse delle famiglie, perchè dopo 13 anni è naturale che si sieno verificati dei passaggi.

Se mai lo Stato delle cose fosse tal quale lo ritiene l'onorevole Varè, di esservi cioè pendenti giudizi da potersi ritenere esservi veramente dubbio sull'intelligenza da darsi e sugli effetti della legge del 1865 ed anche dello Statuto, io comprenderei in parte la sua proposizione; ma quando noi vediamo che la magistratura delle provincie, ove queste commende più numerose esistono, si è pronunziata nel senso che non sono state sciolte, che esistono tuttavia, quando noi vediamo gli attuali possessori e in Napoli e in Parma che reclamano e dicono: fate una legge perchè sappiamo una volta quale sia la nostra posizione di diritto, vedrà benissimo l'onorevole Varè come non si tratti di una legge dichiarativa, ma di una legge che provvede sopra uno stato di cose che la opinione pubblica ritiene certo. E, come tanto il ministro quanto la Commissione vi hanno detto, l'interessante si è che non lasciate passare altro tempo per la pubblicazione di questa legge, perchè ogni giorno che passa può portare un cambiamento nei diritti sia degli investiti sia dei chiamati.

Queste sono le ragioni per le quali io credo che la Camera passerà alla discussione degli articoli, senza accettare le obiezioni degli onorevoli preopinanti.

LAZZARO. Io non combatto la proposta dell'onorevole Commissione, cioè che si passi alla discussione degli articoli; nè disapprovo che tanto il Governo quanto la Commissione si siano occupati di questa materia legislativamente, anzi ritengo utile che se ne sieno occupati, perchè è da lungo tempo che siffatte questioni sono agitate nel seno di parecchie famiglie; e, quando il contendere si prolunga tanto da portare dei perturbamenti, è utile che il Governo ed il Parlamento intervengano per regolare con una legge una materia controversa. Una volta perciò che la questione è posta, io non mi oppongo a che si proceda alla discussione degli articoli.

Se riprendo la parola è per una osservazione all'onorevole relatore. Egli diceva, rispondendo a me ed all'onorevole Varè nel tempo stesso, che non possiamo appoggiarci sullo Statuto quando diciamo che le commende familiari sono sciolte, perchè lo Statuto ammette e riconosce la esistenza degli ordini cavalle-

reschi. Forse non mi sarò spiegato bene; ma io non ho detto mai che lo Statuto non autorizzasse gli ordini cavallereschi; li autorizza tanto che il Governo ne fa uso ed abuso, e li dispensa a larga mano dall'Alpi al Lilibeo.

Ma qui non si tratta di ordini cavallereschi, onorevole relatore, bensì di fedecommissi, di istituzioni familiari, di manomorte, che è cosa ben diversa dagli ordini cavallereschi. Queste erano assolutamente medioevali, perchè andavano unite ad esse dei fedecommissi, perchè vi era legata una manomorta, e ciò non era compatibile collo spirito dello Statuto.

Dunque facciamo ben distinzione tra ordini cavallereschi e commende familiari; per quelli c'è la ricognizione da parte dello Statuto, per queste vorrei sapere dall'onorevole relatore dove è quell'articolo dello Statuto che le autorizzi e riconosca.

Non invocate quindi lo Statuto, poichè voi allora invocate ciò di cui non potete servirvi.

Lo Statuto, dice l'onorevole Raeli, garantisce il debito pubblico.

Quest'osservazione prova contro di lui; poichè si potrebbe dire che, se non lo guarentisse, il debito pubblico se ne andrebbe.

ERCOLE. C'è la fede pubblica.

LAZZARO. Ma c'è una grande diversità tra le commende dell'Ordine costantiniano e il debito pubblico. Questo è posto sotto la garanzia del diritto delle genti; ma, domando io, quest'Ordine costantiniano, questi fedecommissi familiari sotto quale specie di garanzia d'ordine pubblico sono posti? Sotto nessunissima. Sono istituzioni che si possono ritenere come esistenti pella mancanza di un articolo positivo; ma non entrate nel campo elevato e vasto del diritto pubblico dello Stato; poichè, stando ai dettami dello stesso, non potete mai difendere l'esistenza di queste commende, che non sono che la rinnegazione positiva della società moderna.

Riguardo al decreto del generale Garibaldi, a cui alludeva anche l'onorevole relatore, faccio notare che lo spirito dal quale venne animato fu quello di abolire in principio questa nuova specie di manomorta che egli trovava là consacrata dai pregiudizi del tempo. Il generale Garibaldi, in quel suo decreto, ha cominciato ad abolire questa manomorta personificata nell'ente qual era l'Ordine costantiniano, ed ha detto: i beni dell'Ordine costantiniano sono dichiarati beni nazionali. Che vuol dire questo? Che egli aboliva questa specie di manomorta che sta annessa e connessa all'esistenza di quest'Ordine costantiniano. Quindi in quel decreto, invece di trovare una ragione contro le nostre osservazioni, io troverei piuttosto una ragione per confermare il principio dal quale partiamo tanto io che l'onorevole Varè.

Ripeto che, ove la Camera creda di entrare nella via segnata dal Ministero e dalla Commissione, io mi

propongo all'articolo 1 di proporre degli emendamenti.

DI SAN DONATO. (*Della Commissione*) Dirò anch'io poche parole.

La questione degli ordini cavallereschi di Napoli, mi crea, o signori, un dovere, ed è quello di richiamare il Governo del Re all'adempimento di certi obblighi che ha assolutamente dimenticati.

Voi, o signori, dalla discussione di questa legge sapete che il Governo d'Italia prese possesso di un asse significantissimo, qual era quello dell'Ordine costantiniano di San Giorgio, e voi non ignorate neanche che delle cedole di rendita sul Gran Libro di Napoli appartenenti agli altri ordini cavallereschi andarono spese dalle finanze del regno d'Italia; non ignorerà neanche la Camera che tra questi ordini cavallereschi vi era l'Ordine militare di San Giorgio, del quale vi erano decorati con pensione, distinzione che si accordava per fatti militari, come si accorda ora la croce militare di Savoia, e come si accordava anticamente in Piemonte e si accorda ancora la medaglia al valor militare.

Nel 1861, discutendosi il bilancio del regno d'Italia, io vidi sacrosantamente portata nel bilancio di parte napoletana una somma di lire 70,000, quanto cioè importavano tutte le pensioni a quel disciolto esercito; nè crediate che io intenda parlare delle pensioni civili annesse ad altri ordini, perchè di queste il Governo napoletano usava spesso per ragioni di politica partigiana ed antiliberale, e sovente ne abusava per congiunture che io non reputo meritevoli di considerazione.

Ricorderò di più alla Camera che ogni anno, quando si discuteva il bilancio della guerra, io, con una persistenza senza pari, che avrebbe pur stancato chiunque, ma di cui io non mi stancavo, e della quale anzi mi onoro, domandava al Ministero, perchè non si era iscritta questa partita nel bilancio. Io devo rendere lode ai non pochi ministri della guerra, che, animati tutti da uno spirito di giustizia, mi hanno sempre risposto che vi avrebbero provveduto.

Il compianto generale Govone accettò anche un ordine del giorno della Camera, col quale lo si invitava a presentare un progetto di legge, ove ne vedesse il bisogno; e di questo, bisogno realmente non vi era, da che, una volta che era stata iscritta la somma nel bilancio del 1861, e ne era stato sospeso il pagamento, si poteva benissimo ristabilire la cifra occorrente, senza ricorrere ad apposita legge.

Il generale Ricotti fu tra i ministri da me interrogati, ed anch'egli con moltissima cortesia mi dichiarava che avrebbe esaminato e provveduto: è difficile a trovare tanta unanimità di risposte e promesse e tanta persistenza nel dimenticarle; nè io rammenterò all'onorevole Ricotti il tempo trascorso dalla sua ultima promessa: sono passati due anni. Questa narrazione

mi farà perdonare dalla Camera, se anche dopo qualche anno io ritorni sopra quest'argomento; io lo faccio anche per non dover venire un giorno a recitare la necrologia di tutti i morti, i quali, avendo diritto a queste pensioni, indarno le aspettarono. Infatti si tratta di militari in età piuttosto avanzata, e non vorrei che si facesse loro ragione oltre la tomba.

Io potrei citare moltissimi nomi e fatti, per dirvi come le loro fila sono diradate: mi limiterò ad uno solo. Vi sono fra questi decorati delle persone rispettabilissime, onorati soldati i quali, per fatti di guerra a Curtatone e Montanara, si ebbero delle decorazioni napoletane. Or bene, è strano che sotto il Governo dei Borboni essi avessero avuto una ricompensa al valore militare spiegato nei combattimenti per l'indipendenza italiana, e sotto il regno d'Italia queste pensioni militari se le vedessero sospese!

Io prego la Camera a volere benevolmente considerare quanto dico, e prego l'onorevole ministro della guerra a volere presentare un progetto di legge. Io lo ripeto ancora una volta: un progetto di legge non lo credo necessario, perchè si tratta di un diritto acquisito e perchè la Camera riconobbe questo diritto nei vari bilanci del 1861 quando, a proposito degli ordini cavallereschi napoletani militari, riconobbe quelle cifre e le scrisse in bilancio. Ove poi il ministro creda assolutamente che sia necessario un progetto di legge, ebbene lo presenti. Io lo appoggerò con tutte le mie forze.

Mi si potrà rispondere, e con ragione: ma l'iniziativa parlamentare l'avete anche voi. Confesso, o signori, che su questo diritto ci ho meditato e molto; però, siccome ne ho già presentati altri che la Camera è stata benevola d'accettare che riguardavano altri atti di riparazione verso le provincie napoletane, un sentimento di giusto pudore mi ha fatto trattenere dal farlo; io faceva fidanza e ne fo ancora nel ministro, che non volesse lasciarsi prevenire da me nella presentazione di un progetto di legge riparatore e reclamato da un sentimento di alta e dovuta giustizia.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di parlare.

RICOTTI, ministro per la guerra. L'onorevole Di San Donato ha parlato di un ordine del giorno diretto al ministro Govone che lo invitava a presentare un progetto di legge, e che quest'ordine del giorno fu poi rinnovato quando io era già ministro.

Io potrei sbagliarmi, ma credo che quell'ordine del giorno non invitasse precisamente il ministro a presentare un progetto di legge, ma solamente ad esaminare la questione.

La questione infatti fu studiata, ed anche io aveva la convinzione, come l'ha l'onorevole Di San Donato, che bastasse portare la cifra relativa in bilancio, per corrispondere la pensione ai decorati dell'Ordine di San Giorgio, essendo che fosse una specie di diritto acquisito; e in questo senso nemmeno si sarebbe op-

posto il ministro delle finanze, che è quello che deve pensare al pagamento, all'iscrizione in bilancio di questa somma; ma abbiamo interpellato il Consiglio di Stato che è nostro consigliere legale, abbiamo nel Consiglio dei ministri esaminata la cosa, e tanto il Consiglio dei ministri attuale quanto il precedente hanno sempre deciso che diritto non c'era a questa pensione, e che quindi bisognava fare un apposito progetto di legge; essere una concessione nuova che naturalmente il Governo ed il Parlamento d'accordo potevano fare, ma che diritto non esisteva, perchè gli statuti dell'Ordine di San Giorgio avevano per principio che cessava la pensione quando chi era fregiato di quell'ordine cessava di portare l'uniforme militare. Non è come la nostra croce di Savoia e la nostra medaglia al valor militare, le quali a chi cessa di esser militare danno pur sempre diritto di continuare a percepire la pensione.

Ciò essendo, poichè fu sciolto l'esercito delle Due Sicilie, cessò ogni diritto alle pensioni dell'Ordine di San Giorgio. Questo fu pure il ragionamento del Consiglio di Stato.

Stabilito che fosse necessaria una legge, il Consiglio dei ministri ha creduto che nelle condizioni attuali non fosse conveniente di presentare un apposito progetto di legge per accordare una pensione ad individui che veramente non vi avevano diritto.

In occasione di una petizione io ho riferito alla Presidenza della Camera il risultato di questa deliberazione, appunto perchè lo potesse sapere la Camera, ed anche perchè, se l'onorevole Di San Donato credeva di presentare una legge di sua iniziativa, lo potesse fare.

DI SAN DONATO. Mi perdonino l'onorevole ministro e la Camera, ma io non posso lasciar passare senza osservazione un principio che è stato messo avanti dal signor ministro, e che, a mio avviso, non è assolutamente esatto, che cioè i decorati per fatti militari dell'antico esercito delle Due Sicilie non avessero diritto a pensione.

Ma, onorevole ministro, vi erano degli statuti talmente rispettati che per avere la pensione, che bene era limitata e raramente concessa, bisognava essere cavaliere *di diritto*, e questa croce non si concedeva che per nobili fatti d'armi; i militari che avevano servito 40 anni, senza aver preso parte a fatti d'armi, non avevano alcun diritto a nessuna pensione dell'Ordine di San Giorgio, erano solamente insigniti della croce di cavalieri di grazia.

Il signor ministro mi dice che si perdeva il diritto allorchè lasciavano l'uniforme militare. Questo è un errore, mi si permetta di dirlo.

L'onorevole ministro sa molto bene che a Napoli l'uniforme militare non si lasciava mai, ed un impiegato in ritiro appartenente alla milizia era sempre sottoposto alle leggi militari; egli dipendeva sempre

dal Ministero della guerra, era sempre reputato militare e soggetto alle leggi ed ai regolamenti militari. Da ciò vedete che non vi era mai il caso di perdere questa pensione.

Quello che mi rende più strana la dichiarazione del signor ministro si è che non solamente questa somma era iscritta in bilancio, ma essa era appoggiata su di una cartella di rendita sul Gran Libro, intitolata pei pensionati dell'Ordine militare di San Giorgio, come ve ne era pure per l'Ordine di San Ferdinando del merito, come pure per l'Ordine costantiniano di San Giorgio, di cui discutiamo, il quale aveva un asse rispettabile del quale faceva parte il bosco di Monticchio, che le finanze dello Stato hanno usufruito vendendolo. Dopo ciò, come mi potete negare che questi individui i quali erano decorati per fatti militari ed avevano una cartella sul Gran Libro che rispondeva alla pensione accordata loro, non abbiano nè possano avere diritto a questa pensione?

Io dico francamente che mi aspettava dall'onorevole ministro della guerra qualche argomento più serio per discolparsi, se mi permette la frase, di un impegno che avevano preso nella Camera, lui, e tutti i suoi antecessori. Quello che mi addolora, o signori, si è che io dovrò novellamente intrattenere la Camera, da che dopo le aride risposte del ministro ne farò un oggetto d'iniziativa parlamentare. Credo per altro non avere d'uopo di grandi raccomandazioni dopo questa dichiarazione del ministro; io non posso credere che la Camera avrà la coscienza di negare il diritto alla pensione a questi vecchi soldati decorati fra i quali, ve ne sono ancora pei fatti del 1813 della guerra di Russia, che debbono mendicare da 13 anni la loro pensione, pensione che alla fine dei conti ascendeva poi da 120 a 340 lire all'anno!

MINISTRO PER LA GUERRA. Mi permetta la Camera poche altre parole per stabilire bene la questione. L'onorevole Di San Donato dice che l'ordine del giorno votato dalla Camera prescriveva al ministro della guerra di presentare, occorrendo, un progetto di legge. Io verificherò se l'ordine del giorno dice così; se dice così allora ho torto, lo dichiaro; ma se non dice precisamente così, credo di avere perfettamente ragione.

A me pare, ripeto, che quell'ordine del giorno invittasse solamente il ministro della guerra a studiare la questione se si potesse iscrivere in bilancio una somma per queste pensioni.

La questione fu ampiamente studiata, e ripeto che tanto il parere del Consiglio di Stato, quanto quello di tre Consigli di ministri successivi, ha dichiarato che questi individui non hanno diritto alla pensione e che bisogna per questo fare una legge apposita. Ora, il Consiglio attuale dei ministri non crede di presentare questa legge, a meno che la Camera non ingiunga di presentarla.

Se la Camera, nell'interpellanza, crederà d'invitare

il Ministero a presentarla, il Ministero farà il suo dovere.

DI SAN DONATO. Scusi, per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Abbia pazienza, onorevole Di San Donato, mi pare non sia opportuno svolgere ampiamente una questione che non è strettamente connessa col soggetto sul quale si discute.

DI SAN DONATO. Domando perdono, è connessa cogli ordini cavallereschi e discutiamo adesso dell'Ordine costantiniano. (*Movimenti*)

L'onorevole ministro diceva che non vi era diritto; forse perchè non si possono pagare queste pensioni senza una legge del Parlamento...

MINISTRO PER LA GUERRA. Dico bene questo.

DI SAN DONATO. Allora va bene: ma non dica che non vi è diritto, mi scusi il signor ministro.

Io mi rimetto all'equità dei miei colleghi, per vedere se non sia il caso di far ragione a questo diritto.

Dichiaro per ultimo che, ove il Ministero non vi provveda, vi provvederò io con l'iniziativa che lo Statuto concede ai deputati. Speravo che dopo tante promesse e tante dichiarazioni di diritto, la cosa sarebbe stata risolta dal Ministero; ho finito.

PRESIDENTE. Si procederà alla discussione degli articoli.

Leggo l'articolo primo:

« Le Commende di patronato familiare dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio sono sciolte dal giorno della pubblicazione di questa legge.

« La proprietà della metà dei beni è attribuita al possessore; e la proprietà dell'altra metà è riservata al primo chiamato, nato o concepito al giorno della pubblicazione della legge, salvo l'usufrutto al possessore.

« Se il possessore al giorno della pubblicazione della legge è il fondatore della Commenda lo scioglimento si verifica in suo favore esclusivamente, e tutti i beni gli restano liberi. »

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

LAZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LAZZARO. Ripropongo alla Camera l'emendamento che fu presentato (almeno lo rilevo dalla relazione della Commissione) nella discussione avvenuta negli uffizi, cioè al secondo alinea, dove dice: « la proprietà della metà dei beni è attribuita al possessore, » si dica: « la proprietà della metà dei beni è attribuita all'ultimo possessore o, in mancanza, agli eredi. »

CAPONE. (*Interrompendo*) Questo cambia il disposto del Codice civile, e quello che abbiamo fatto pei maggiori.

LAZZARO. Domandi la parola e mi combatta, onorevole Capone.

PRESIDENTE. Ogni deputato ha diritto di proporre emendamenti. Scriva il suo e me lo mandi.

LAZZARO. Le ragioni per le quali io propongo questo

emendamento sono brevi e semplici, e le dirò brevemente e semplicemente.

PRESIDENTE. Perdoni, onorevole Lazzaro, siccome ella intende di farne ora lo svolgimento, permetta che io interroghi prima la Camera per sapere se il suo emendamento è appoggiato.

LAZZARO. Scusi, signor presidente, parlo sul primo articolo e credo di averne il diritto.

PRESIDENTE. Lo so che è iscritto sul primo articolo, ma profitta dell'iscrizione per isvolgere il suo emendamento.

LAZZARO. Non ho il diritto di parlare?

PRESIDENTE. Ma perchè non vuole che io interroghi la Camera se l'appoggia? E questione di regolarità.

Domando se l'emendamento proposto dal deputato Lazzaro è appoggiato.

(È appoggiato.)

LAZZARO. Non intendo fare opposizione, ma non posso lasciare che passi senza osservazione un precedente di questa natura. È nell'interesse di tutti.

Quando un deputato prende la parola sopra un articolo di legge, non ha bisogno per parlare che il suo emendamento sia appoggiato.

PRESIDENTE. Sta bene; ma quando ella mi annunzia un emendamento, io sono in dovere, a termini del regolamento, di domandare se è appoggiato.

LAZZARO. Ma scusi, ammesso che la Camera non lo avesse appoggiato, forse non aveva io diritto di parlare?

PRESIDENTE. Ella aveva tutto il diritto di parlare sull'articolo, e l'emendamento sarebbe venuto poi come conclusione del suo discorso; ma quando lo propone in principio, io debbo chiedere se la Camera l'appoggia.

LAZZARO. Basta, questa è una discussione accademica, ed io non voglio far perder tempo alla Camera.

Ho detto poc'anzi che le ragioni di questo mio emendamento erano brevi e semplici e che brevemente e semplicemente le avrei esposte. Presso la generalità del paese, presso coloro i quali giudicano i fatti secondo il diritto politico, dai principii che informano il diritto politico dello Stato, erano ritenute abolite queste commende come un ordine del passato, come un ordine del medio evo, come un'istituzione che la rivoluzione aveva abbattuta. È un fatto che non si può contestare. Conseguenza di questo fatto fu che alcune famiglie hanno disposto antecedentemente di ciò che credevano loro devoluto per legge generale dello Stato.

Oggi intanto voi venite a dire a queste famiglie: avete pensato male, avete creduto abolito ciò che esisteva, avete interpretato i principii del nostro diritto pubblico in un senso al quale oggi la magistratura non s'attiene; avete fatto male i vostri conti; noi vi togliamo tutto quello in che avete sperato e lo diamo ad un altro. Per tal modo venite a consacrare un fatto assolutamente incivile; venite a ripristinare un principio che la civiltà condanna; venite a sancire qualche

cosa che è in contraddizione colla libertà della proprietà; venite in ultima analisi a dire: noi consacriamo quello che le istituzioni medioevali hanno stabilito. Non lo potete fare completamente, perchè siete incalzati dallo spirito dei tempi a far qualche cosa, ma in fondo venite a rispettare il principio feudale da cui partirono gli istitutori di queste commende; ma dei diritti che altri acquistaron dal 1860 in poi, che cosa fate? Perciò se volete giudicare la questione alla stregua rigorosa del diritto positivo, accettate la proposta della Commissione. Se volete giudicare la questione alla stregua del diritto politico e dei principii morali, accettate il mio emendamento. La Commissione parte dal principio che queste istituzioni esistano oggi come esistevano due o tre secoli fa, nè più nè meno. Essa ha dimenticato il 1860, il 1848, il 1821, ha dimenticato la rivoluzione del 1799, ha dimenticato quattro o cinque secoli di storia. Essa vi dice: le cose stanno oggi come stavano nei tempi antichi; io vi dico: signori, non è così. La magistratura, tenendo presente la legge scritta, non ha trovato in essa un articolo il quale dica: è abolito questo ordine; quindi lo ritenne esistente e considerò le cose come erano nel secolo scorso. Ma voi, Parlamento, potete partire dal medesimo principio dal quale è partita la magistratura? Io credo di no. Pensate che voi siete qui un corpo politico e che si deve giudicare non solamente dal punto di vista positivo, ma più specialmente dal lato politico, e che è d'uopo tener conto dell'opinione che nella classe della cittadinanza si era ingenerata che questo rudere, questo frantume o avanzo del medio evo era già stato abolito dalla spada della rivoluzione.

In vista di ciò, considerando questo fatto, ne nasce che le commende che sono rimaste vacanti dal 1860 al 1873, perchè non è stato fatto delle medesime l'investitura secondo quel diritto antico che la Commissione e il Ministero ritengono esistente tuttora, ebbene, queste commende non si possono assolutamente dare secondo gli Statuti antichi che voi volete abolire; dovete considerare gli eredi dell'ultimo possessore, e tener conto di una specie di diritto, che direi morale, che si è venuto costituendo dopo che le rivoluzioni hanno abolito la manomorta feudale.

Mosso da questo principio di equità e dalla nostra legislazione politica, io propongo alla Camera questo emendamento, che voglio sperare non troverà ostacolo troppo vivo nel seno almeno della Commissione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non posso accettare l'emendamento dell'onorevole Lazzaro, perchè si fonda sopra un principio affatto diverso da quello che informa la legge presente.

Se fosse vero, come sostiene l'onorevole Lazzaro, che queste commende si trovassero già abolite prima della legge che discutiamo, allora indubbiamente la proprietà ne spetterebbe a colui che aveva diritto alla

successione dell'investito all'epoca del loro scioglimento.

Ma siccome noi muoviamo dal principio che lo scioglimento di queste commende ha luogo in virtù della legge ora in esame, così la proprietà dei beni non può spettare che a quelli i quali vi hanno attualmente diritto, vale quanto dire ai possessori attuali ed ai primi chiamati.

L'onorevole Lazzaro sosteneva che non fosse necessaria una legge speciale perchè si ritenessero sciolte queste commende. A suo avviso, esse furono già abolite dal progresso generale della civiltà e dall'opera della rivoluzione, e noi ora col discuterne e col sopporle ancora in vita, mostriamo d'aver dimenticato interi secoli di storia. Ma, onorevole Lazzaro, io la prego a voler considerare che, quando, pochi momenti fa, si è agitata qui la questione se queste commende si dovessero riputare soppresse, *ipso jure*, per effetto dello Statuto, l'onorevole relatore ha dimostrato come una tale opinione non sia giuridicamente sostenibile, ed ella, onorevole Lazzaro, è parso allora acquetarsi alla giustizia di quelle argomentazioni. Se non che ora soggiunge che, se anche non possa dallo Statuto cavarsi una prova diretta della soppressione di queste commende onde discorriamo, una dimostrazione ineluttabile di essa potrebbe però esser tratta dall'analogia che le commende di patronato familiare hanno coi maggioraschi e fidecommessi, e dall'incompatibilità di simili istituzioni collo spirito che anima il nostro Statuto e l'ordinamento politico dello Stato.

Ma codesta assoluta incompatibilità, onorevole Lazzaro, non esiste; e ciò è così vero che, vigente lo Statuto, si è sentito il bisogno di leggi speciali per abolire i fidecommessi e i maggioraschi.

Ed anche qui a Roma è ultimamente intervenuta una legge per sopprimerli. Ora, ritenendo pure che queste commende *extra ordinem* fossero della specie dei fidecommessi, è sempre necessaria una legge speciale per dichiararli estinti. Ed discutendosi oggi una simile legge, a chi vuolsi attribuire la proprietà dei beni svincolati? Evidentemente, non discostandoci dall'equo sistema altre volte in materie analoghe seguito, dovevasi attribuirne una metà al possessore attuale, un'altra metà al primo chiamato. Ecco il concetto cui s'informa la legge.

Se a questa divisione si sostituisse quella propugnata dall'onorevole Lazzaro, che riguarda anche il possessore di fatto, e gli eredi dell'ultimo possessore, si adotterebbe un sistema che è in diretta opposizione alle leggi attuali sullo scioglimento dei fidecommessi.

E poi quale sarebbe mai il criterio informatore di quella proposta?

Null'altro che il fatto della detenzione materiale dei beni.

Ora, io non credo che da questo solo fatto possa

desumersi nella questione presente l'esistenza d'un diritto di proprietà che debba venire riconosciuto.

Mi affido quindi che la Camera, seguendo quei concetti e quei principii che hanno sempre informata la legislazione circa lo scioglimento dei fidecommessi, poichè ora in fondo non si tratta che di materia analoga, voglia applicarli anche allo scioglimento delle commende familiari dell'Ordine costantiniano.

Varie voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Pongo ai voti il primo alinea dell'articolo 1:

« Le Commende di patronato familiare dell'Ordine costantiniano di San Giorgio sono sciolte dal giorno della pubblicazione di questa legge.

(È approvato.)

Il deputato Lazzaro insiste sul suo emendamento?

LAZZARO. Veggo ora difficile che la mia proposta sia accettata. Il relatore è contrario, il Ministero ancora...

RABLI, relatore. Non è più il caso. Si è votato il primo alinea.

LAZZARO. In questo stato di cose e nelle condizioni in cui è la Camera, condizioni che tutti possono vedere, non ho speranza che l'emendamento sia approvato; perciò faccio di necessità virtù, e non insisto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il secondo alinea:

« La proprietà della metà dei beni è attribuita al possessore; e la proprietà dell'altra metà è riservata al primo chiamato, nato o concepito al giorno della pubblicazione della legge, salvo l'usufrutto al possessore. »

(È approvato.)

Metto ai voti l'ultimo alinea:

« Se il possessore al giorno della pubblicazione della legge è il fondatore della commenda, lo scioglimento si verifica in suo favore esclusivamente e tutti i beni gli restano liberi. »

(È approvato l'intero articolo, ed i seguenti:)

« Art. 2. Nelle Commende dotate in tutto o in parte dallo Stato, la proprietà della metà riservata al primo chiamato, o di una quota proporzionata al concorso dello Stato nella dotazione, è devoluta al patrimonio dello Stato, quando il primo chiamato cui sarebbe riservata non esiste alla pubblicazione della legge.

« In tutte le altre Commende, lo Stato, salvo quanto è disposto negli articoli 5 e 6, non avrà diritto ai beni delle medesime che nel solo caso in cui per la estinzione della famiglia alla quale spetta il patronato, la devoluzione all'Ordine si sia già verificata alla pubblicazione della legge.

« Art. 3. La divisione dei beni può essere promossa tanto dal possessore, quanto dal primo chiamato o dallo Stato.

« Allo adempimento degli obblighi e dei pesi inerenti alla Commenda, sono tenuti il possessore, e dopo la sua morte per una metà i suoi eredi, e per l'altra metà il

primo chiamato. È tenuto lo Stato per la parte che prende nei beni secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

« Art. 4. A garanzia degli obblighi e dei pesi enunciati nell'articolo precedente è concessa una ipoteca sui beni della Commenda da iscriversi entro sei mesi dalla pubblicazione di questa legge. Se la ipoteca non è iscritta in questo termine, non prende grado che dal giorno della iscrizione.

« La medesima ipoteca può essere anche iscritta sulle rendite del debito pubblico, che costituiscono in tutto o in parte la dote della Commenda.

« Art. 5... »

RABLI, relatore. In quest'articolo sono occorsi due errori di stampa. Dove è detto: « sarà determinato moltiplicando per cento, » bisogna dire: per centoventi; » e dove dice « decreto legge 19 luglio, » si debbe dire: « legge 14 luglio, ecc. »

PRESIDENTE. L'articolo 5 sarebbe dunque nei seguenti termini:

« I possessori delle Commende dovranno pagare allo Stato, nel termine di tre anni dal giorno della pubblicazione di questa legge ed in tre rate eguali, un capitale, con i relativi interessi legali, corrispondente al decimo del valore di tutti i beni della Commenda. Se però l'attuale possessore è il fondatore della Commenda, pagherà, nello stesso termine di tre anni ed in tre rate eguali, un capitale coi relativi interessi legali, corrispondente al ventesimo del totale valore dei beni della Commenda.

« Per l'applicazione di queste disposizioni il valore degli stabili sarà determinato moltiplicando per centoventi la imposta fondiaria principale che si paga sui fondi medesimi.

« Se lo Stato o i possessori non vogliono accettare il valore risultato dal multiplo si darà luogo alla stima nei modi e secondo le norme stabilite dagli articoli 23 al 28 del decreto-legge 14 luglio 1866, n° 3121.

« Il capitale da pagarsi allo Stato sarà prelevato sulla massa dei beni della Commenda. Per la garanzia di questo credito competerà allo Stato la ipoteca legale attribuita allo alienante dal n° 1 dell'articolo 1969 del Codice civile. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 6. Quando la Commenda in tutto od in parte sia costituita in rendite del debito pubblico, sarà immediatamente trasferita allo Stato la decima o la vigesima parte dei titoli di rendita secondo la distinzione indicata tra il fondatore e gli altri possessori. »

Lo pongo a partito.

(È approvato.)

L'onorevole Varè propone un articolo aggiuntivo, che sarebbe il 7; è così concepito:

« L'Ordine costantiniano di San Giorgio è abolito. I beni patrimoniali dell'Ordine stesso...

DI SANDONATO. (*Della Commissione*) Non esistono più. **PRESIDENTE...** « che esisteva nell'ex-ducato di Parma, sono dichiarati beni nazionali. »

VARÈ. Domando la parola per una spiegazione.

E la spiegazione è evidente...

PRESIDENTE. Permetta. Domando prima se questa proposta sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, l'onorevole Varè ha facoltà di svolgerla.

VARÈ. I beni dell'Ordine costantiniano di San Giorgio di Napoli furono dichiarati nazionali; invece quelli dello stesso ordine di Parma non vennero dichiarati tali. E l'egregio relatore mi diceva che ciò avvenne, perchè l'Ordine esiste ancora. Se esiste ancora, aboliamolo. Mi pare che sia naturale.

Questi beni, soggiungeva il relatore, non furono dichiarati nazionali; ma furono solamente affidati all'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro.

Trattiamo i beni dell'Ordine di Parma come furono trattati quelli dell'Ordine di Napoli, e finiamo una volta questa vecchia questione.

RAELLI, relatore. Pregherei l'onorevole Varè di ritirare il suo articolo aggiuntivo. La Commissione aveva anche portato il suo esame sulla questione in generale degli ordini cavallereschi non che delle commende di patronato familiare, che possono esistere ancora negli altri ordini, ma si persuase che era materia assolutamente estranea al suo mandato ed a questo progetto di legge, il quale provvede ad un bisogno urgente, cioè la determinazione della sorte di queste commende familiari, per cui ogni giorno di ritardo può portare uno spostamento di diritti e di rapporti fra gli investiti ed i possessori attuali e gli altri che sarebbero i primi chiamati.

Quindi per questo bisogno di regolare questa questione tanto nelle provincie meridionali, quanto in Parma, io prego l'onorevole Varè di ritirare il suo articolo, il quale non può di certo ammettersi senza che si risolva se il Parlamento possa procedere all'abolizione di un Ordine, poichè l'articolo 78 dello Statuto attribuisce al Re la istituzione degli ordini cavallereschi.

La stessa questione può farsi anche sull'efficacia e sull'interpretazione del decreto 1° settembre 1860 per l'aggregazione fatta di questi beni all'Ordine mauriziano. Lo pregherei poi principalmente per l'interesse finanziario della nazione stessa; dubito assai che i beni dell'Ordine di Parma bastino al pagamento dei moltissimi oneri, e spese di culto, e di beneficenza cui sono affetti; e se ben ricordo, quando ebbi l'onore di sedere su quei posti (*Accenna al banco ministeriale*), erano frequenti i reclami sul proposito da parte degli incaricati del culto nella chiesa dell'Ordine: e dal gran Magistero si allegava la insufficienza dei beni al pagamento di tutti i pesi.

Ora queste questioni sono di tale importanza che l'onorevole Varè, il quale certamente vuole fare cosa utile e giusta in rapporto alla nazione, comprenderà che non si possono discutere e risolvere senza che dal Ministero si facciano sulla materia gli opportuni studi, come lo ha invitato la Commissione, in termini generali, per altri simili casi.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io aggiungo alla parola dell'onorevole relatore anche la mia onde l'onorevole Varè voglia ritirare l'articolo da lui proposto. Perciocchè, indipendentemente dalle osservazioni fatte dal relatore, è da notare che si toccherebbe una questione assai grave, quella cioè di vedere quale sia il valore e l'efficacia del decreto del 1° settembre 1860 col quale il patrimonio dell'Ordine costantiniano di Parma, con tutti i diritti e i pesi inerenti al medesimo, fu già aggregato all'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro.

VARÈ. Nel senso propugnato dall'onorevole relatore e dall'onorevole guardasigilli, io non ho difficoltà di ritirare l'articolo da me proposto, purchè sia ben inteso che non si consideri decisa o pregiudicata la questione, ed anzi debba venire dalla Camera definitivamente risolta altra volta, la questione cioè sull'efficacia del decreto del 1° settembre 1870, e sul destino di quei beni che formano la dotazione del corpo morale.

Come io accennava la prima volta che ho avuto l'onore di parlare quest'oggi, la dotazione dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro è sancita da un articolo dello Statuto, e per fare altre simili dotazioni ci vuole una legge e non mai un semplice atto del potere amministrativo.

Con tale dichiarazione ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Tutti gli articoli del progetto rimangono approvati.

In altro giorno si passerà alla votazione per squittinio segreto su questo progetto di legge.

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

BEMBO, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge di spesa straordinaria per costruzioni ulteriori onde sistemare il servizio doganale a Venezia in occasione della soppressione del corpo franco. (*V. Stampato n° 222-A*)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE POSTALE.

(*V. Stampato n° 63*)

PRESIDENTE. Viene per ultimo all'ordine del giorno il progetto di legge per modificazioni alla legge postale.

SELLA, ministro per le finanze. Il Ministero accetta la discussione sopra il progetto presentato dalla Commissione. È però dissenziente in un punto capitale, ed è quello che riguarda il prezzo delle cartoline postali.

La Commissione propone che questo prezzo sia ridotto a 5 centesimi. Il Ministero persiste nel mantenerlo a 10 centesimi. Anzi egli è talmente preoccupato del danno che potrebbe derivare al prodotto postale dalla riduzione proposta, che per parte sua è deciso di non mandare più innanzi il progetto di legge qualora non si adottasse il prezzo di 10 centesimi. (*Movimenti*)

Voci a sinistra. Allora è inutile discutere.

MINISTRO PER LE FINANZE. Mi permettano: vedranno che non è tanto inutile.

Io pregherei quelli stessi i quali hanno il convincimento che si possa senza danno della finanza portare il prezzo delle cartoline postali a 5 centesimi, ad accettare che, almeno a titolo d'esperimento, si provi a mettere queste benedette cartoline postali, di cui tanto si è parlato, a 10 centesimi.

Le cartoline sono già bell'e preparate da un anno e mezzo, ed io non capisco come per la differenza fra i 10 e i 5 centesimi, si debba privare il paese del vantaggio delle cartoline postali.

Io proporrei dunque a coloro i quali opinano per i cinque centesimi, questa transazione, che cioè, senza rinunciare al loro convincimento, vogliano, solo a titolo di esperimento, ammettere le cartoline a 10 centesimi. Se l'esperienza ci sarà contraria, verremo noi stessi per i primi a proporre la riduzione a cinque centesimi.

Rifletta la Camera, che se questa discrepanza non ci fosse stata, il paese avrebbe già il beneficio delle cartoline postali da un anno e mezzo, perchè è da un anno e mezzo che il Ministero le ha fatte allestire. Mi pare quindi che sia meglio ammettere, ed è questa la preghiera che io faccio, l'esperimento delle cartoline al prezzo di 10 centesimi.

PRESIDENTE. Debbo annunciare alla Camera che per decreto reale il commendatore Barbavara, senatore del regno, direttore generale delle poste, è nominato commissario regio per sostenere innanzi al Parlamento ed in unione al ministro pei lavori pubblici la discussione sul progetto di legge per modificazioni alla legge postale.

L'onorevole ministro acconsente che si apra la discussione sul progetto della Commissione? È bene intenderci.

MINISTRO PER LE FINANZE. Accetto che si apra la discussione sul progetto della Commissione, però colle riserve che ho testè fatte.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

LAZZARO. Non era mio intendimento di prendere la parola nella discussione generale di questo disegno di

legge, perchè aveva divisato di limitarmi a fare delle osservazioni su qualche articolo. Ma cambiai pensiero quando l'onorevole ministro per le finanze, secondo egli suole, ha posto avanti alla Camera un novello *aut aut*. Egli disse: votate la legge come la propongo, altrimenti non intendo presentarla al Senato. Questa sarà schiettezza, sarà franchezza; ma, mi scusi l'onorevole ministro, è pure una pressione morale che il Governo fa sull'animo nostro, è un sistema che non credo commendevole, e tanto meno per la troppa frequenza con cui lo esercita.

In ogni occasione in cui preme al Ministero che una votazione si faccia nel senso da lui voluto, esso vien fuori con questo dilemma. Capisco che ciò si possa fare sino ad un certo punto, in occasioni solenni; ma non intendo come vi si ricorra abitualmente. Anzichè dire: fate questo, o me ne vado, sarebbe meglio dire: statevene a casa, onde possiamo governare a nostro modo. (*Interruzione a bassa voce*)

Non ho inteso l'interruzione.

PRESIDENTE. Non ci badi, vada avanti.

LAZZARO. Tale infatti emerge chiaro l'intendimento dell'onorevole ministro per le finanze, dacchè ci ha detto: se voi stimate di votare la tariffa di cinque centesimi per le cartoline (che è quanto dire: se voi divisate di votare quello che si vuole dall'opinione unanime dei diversi commissari e dall'opinione pubblica, poichè non solo in Italia, ma in tutti i paesi civili del mondo si ritiene che i piccoli prezzi sono utili finanziariamente ed economicamente), se volete ciò, e badate, *stat pro ratione voluntas*, io ritiro la legge.

DEL GIUDICE G. Anch'io sono rimasto dolorosamente sorpreso del dilemma posto dall'onorevole ministro delle finanze; però, profittando della sua proposta alla Camera, io vorrei farne un'altra, la quale sarebbe la conseguenza della logica posizione fatta alla legge dal voto della gran maggioranza dei deputati, quando è stata ampiamente discussa la presente questione.

Quindi, essendo naturale che il ministro si preoccupi tanto dell'interesse dell'erario, quanto di quello dei cittadini, una volta che la gran maggioranza, che si è preoccupata di questo progetto di legge, è venuta nella sentenza che le cartoline siano utili al pubblico servizio in una tassa minima, e che siano per lo contrario poco giovevoli a dieci centesimi, io proporrei che si facesse l'esperimento di cinque centesimi, perchè allora ci sarebbe anche una garanzia maggiore che, quando risultasse questo esperimento non conveniente, il ministro verrebbe certamente a proporre con sollecitudine un pronto mutamento.

Nè si dica che farebbe lo stesso nel caso contrario, perchè, se la prova dei dieci centesimi non tornasse tanto favorevole al servizio pubblico, il Ministero potrebbe ritardare per qualche tempo il progetto di legge, e l'argomento resterebbe pregiudicato.

Quindi, anche accettando i termini del dilemma del-

l'onorevole ministro, io proporrei alla Camera che fissi le cartoline a cinque centesimi, anche a termine di esperimento, salvo poi al ministro di proporre la riforma dai cinque ai dieci centesimi. Una volta che questo disegno di legge ha traversato già parecchi periodi della discussione parlamentare, non bisogna lasciarlo sospeso e indefinito.

Mi ricordo che fu portata nel Comitato la opinione dell'autorevole persona che ora qui siede in qualità di commissario regio, a sostegno di questo schema di legge. Ripeto che universalmente si considerò una questione, per così dire, di vita o di morte, circa le cartoline, nel tassarle di cinque o di dieci centesimi. Ne ha una prova l'onorevole ministro che da un anno e mezzo sono pronte le cartoline, e non hanno potuto mai prendere il loro corso; una volta che anche la maggioranza della Camera ha questo convincimento, pare che debba prevalere a quello dell'onorevole ministro, e la conseguenza più logica sarebbe che lo sperimento si facesse di cinque centesimi, e non di dieci.

MAIORANA-CALATABIANO. Io parlo in nome della maggioranza della Commissione. Dubito però che in questa maggioranza non sia l'autorevole persona dell'egregio relatore.

La Commissione si rese ragione di una specie di disaccordo che vi sarebbe stato nella tariffa postale riducendo a cinque centesimi la tassa delle cartoline, e lasciando a venti le lettere semplici.

La difficoltà che si sollevò in Comitato prima, e poi nella Commissione, non riguardava il merito del concetto di limitare a cinque centesimi il prezzo del biglietto postale. Nessuno negò la sconvenienza di persistere nella idea del Ministero, cioè la cartolina a dieci centesimi.

Chi rifletta alle molte differenze fra biglietto postale e lettera chiusa, alla mancanza di garanzia in quello, non dirò di segreto, ma anche di convenienza che pure si ricerca nella massima parte delle corrispondenze epistolari, chi rifletta al piccolissimo formato della cartolina, non potrà comprendere come si possa sperare che, lasciando alla cartolina il prezzo di dieci centesimi, possano essere molti coloro i quali l'useranno.

Dunque *a priori* se ne respingeva il concetto; e non so se io mi trovo in errore, ma il Comitato mi parve quasi unanime nell'ammettere la ragionevolezza di adottare il prezzo a metà. Cinque centesimi, vedute le condizioni in cui si trova l'Italia rispetto agli altri Stati, sono una misura ragionevolissima, ma non è improbabile, notavasi, che qualche disturbo ne venga dal lato finanziario, lasciando, rispetto alle cartoline a cinque centesimi, la tassa della lettera semplice a venti centesimi. Allora s'impegnò una questione di principio, prima nel Comitato, poi nella Commissione. Io fui fra coloro che impegnarono questa questione. Dicemmo: è poi vero che i venti centesimi rappresen-

tino l'ultimo termine nel quale e finanza e pubblico trovino il loro vantaggio? È poi vero che occorranco degli studi seri per venire ad una riduzione conveniente in senso assoluto e armonico col prezzo della cartolina a cinque centesimi? Chi non vede come la questione sia abbastanza matura? Allora si fecero delle proposte nel senso di vedere se non convenisse anche di ribassare ora la tassa della lettera semplice. Io non potrei dire che queste proposte fossero state accolte; chè parecchi, per tema di perdere tutto, persistevano nel limitare l'esame alle cartoline; ma certo vi erano moltissimi nel Comitato dispostissimi a ribassare la tassa della lettera semplice a dieci centesimi, e parecchi, come transazione, a quindici soltanto.

Quanto a me, sicuro di non poter ottenere di meglio (ed era veramente questo il caso dell'esperimento), era d'opinione di portarla a 15, e il concetto sarebbe ancor buono.

Quando, nelle condizioni attuali, si avesse una cartolina postale così limitata nella sua forma e nelle sue dimensioni, aperta e quale deve essere, rispetto ad una lettera nella quale si può contenere una scrittura quadrupla e decupla e anche più di quella del biglietto postale; questo rispetto ad una lettera che ha tutti i vantaggi che invano si cercherebbero nell'altro, io credo che generalmente nella massima parte delle corrispondenze non potrebbe far scemare l'uso per mezzo di lettera, malgrado che essa costasse 10 centesimi in più del biglietto postale.

Vi è, lo capisco, una parte della corrispondenza per la quale è indifferente il segreto, ed io ritengo che per questa si adotterebbe la cartolina tanto a 10 che a 5 centesimi; ma è certo che il ridurre la tassa da 10 a 5 centesimi non sarebbe un fatto disturbatore nell'economia delle poste, allorchando la lettera semplice si portasse a 15 centesimi. Questo sistema anzi sarebbe l'applicazione del sistema ministeriale che vuole, per garantire lo spaccio dei francobolli per lettere semplici, serbare la differenza in più dei biglietti a 10 centesimi.

La Commissione però, quasi prevedendo il concetto ministeriale di andare all'esperimento, disse: noi non vogliamo fare abortire la legge, la legge stia come è proposta, profittiamo del quasi unanime assentimento nell'idea dell'esagerazione della tassa dei biglietti a 10 centesimi, riduciamola a 5 centesimi; e in attesa di ulteriori miglioramenti, noi faremo intanto questo grande servizio, indipendentemente da qualunque immediato maggiore beneficio della finanza.

È positivo per altro che, siccome una massa di corrispondenze nuove si svolgeranno, i biglietti, e pel basso prezzo e per i bisogni a cui specialmente soddisfano non possono non migliorare ed estendere le relazioni postali, così l'effetto deprimente che vi potrebbe essere nella parte delle lettere che potrebbero essere sostituite dai biglietti, sarà compensato coll'altro ef-

fetto esaltante della massa assoluta delle corrispondenze.

Quindi la Commissione sciolse la questione nei termini che forse non vi sarebbe progresso per la finanza, ma certo non vi sarebbe detrimento.

Io non nego alla Camera che restai nella mia opinione dell'opportunità di fare anche il ribasso della tassa della lettera semplice, e ci persisto tuttavia, perchè considero produca effetti nocivissimi il sistema di differire ancora la riforma postale che porterebbe immediatamente un grande sviluppo nella somma delle corrispondenze, nel che è bene sommo pel paese, e concorrerebbe, sebbene meno immediatamente, al miglioramento delle finanze.

Io son positivamente convinto che, ribassando la tassa della lettera semplice da 20 a 15 centesimi, non dico anche a 10, sebbene desidererei che uomini i quali avessero più fede nel buon principio economico attuassero senz'altro sin d'ora la riforma da 20 a 10, ma attuandosi il ribasso solo a 15, il risultato finanziario si raggiungerebbe sempre, ed il servizio al paese sarebbe notevolissimo.

Essendo in questi termini la questione, io veramente vorrei pregare, in nome della maggioranza della Commissione, l'onorevole ministro a riflettere se egli sia ben convinto di quest'effetto di depressione nel reddito, che mostra di temere colle cartoline a cinque centesimi e la lettera semplice a quindici, sino al punto da credersi infallibile nel suo giudizio che con ciò ne verrebbe un danno grave, e credere ciò prima ancora che la discussione sia stata fatta e il voto sia stato emesso.

Io vorrei pregarlo a differire almeno questo suo giudizio; poichè, se egli fosse realmente convinto che il male è inevitabile, e se fosse risoluto di non cedere d'una linea nell'ordine delle sue idee, riescirà davvero inutile ogni discussione. Invece, attendendo alla discussione, egli potrebbe essere scosso nella fede del suo concetto, che non deve avere una base saldissima.

Se la Camera volesse andare ad una transazione, io appoggerei, fin d'ora, la riduzione della tassa per la lettera semplice da centesimi venti a centesimi quindici; combinerebbe col biglietto postale a cinque centesimi; ed allora, secondo le circostanze, potrebbe completarsi la riforma ribassando appresso la lettera semplice a dieci centesimi. Se l'onorevole ministro entrasse nel principio del dubbio, spererei fondatamente ch'egli verrebbe nell'opinione della maggioranza della Commissione, e, voglio sperare, della maggioranza della Camera stessa, e riconoscerebbe innocua alle finanze, ben matura l'idea della riforma postale. E ne ho un esempio.

Ricorda la Camera la discussione che s'impegnò per la riforma telegrafica. (*Movimenti al banco dei ministri*) So che vi è una differenza colla legge in discussione: ma ricordo che l'onorevole Gadda allora faceva

questione capitalissima di quella riforma che la Commissione, della quale io pure ebbi l'onore di far parte, e, credo, anche l'onorevole Dina, e vi erano altri colleghi dell'attuale Commissione, voleva introdurre. La Commissione si ostinò a voler introdurre la riforma di togliere gli aumenti di tariffa sul dispaccio semplice per gruppi di parole, ma di ammetterli in ragione di 10 centesimi per ogni parola. Si erano fatte difficoltà di contabilità; ci fu anche uno dei ministri che, privatamente, era dell'avviso della Commissione; ma, tutto compreso, il Ministero fu fermo, nella sua parte esterna ufficiale, di oppugnare la pretesa della Commissione. Ci fu taluno anzi che minacciò, non con una dichiarazione alla Camera, ma in modo sufficiente perchè si avesse da temere che forse si sarebbe ritirato il progetto di legge, o si sarebbe agevolata la sua caduta in Senato. Certo è però che la legge si mise in esecuzione con moltissimo ritardo, e a malincuore.

Ebbene, quale è stato il risultato di quella legge che fu imposta al Ministero? Io credo che quella sia la sola legge dell'attuale Ministero, i cui effetti di maggiore reddito fiscale, combinato col ribasso di tariffe, sono sempre progredienti, e non voglio dire degli effetti nel senso del beneficio per lo svolgimento delle corrispondenze.

Qual meraviglia adunque che il Ministero si arrenda ad un voto della Camera ispirato a interessi di pubblica utilità senza danno e, a non lungo andare, anche con utile della finanza? Qui versiamo in una quistione di apprezzamenti. Noi non possiamo invocare una statistica la quale esattamente ci contesti il progresso dell'avvenire. È un fenomeno nuovo quello che andrebbe a svolgersi mediante le cartoline postali. Ebbene, c'è chi crede che, mediante la riforma proposta dalla Commissione, non ci sarà danno affatto. Io sono convinto che danno alle finanze non ce ne sarà; ma sono ancor più convinto ci sarebbe grandissimo vantaggio ove a quella riforma si aggiungesse l'altro del ribasso di tassa della lettera semplice.

Ma facciamolo questo esperimento! Se fallirà, il rimedio è pronto; il Ministero verrà con un progetto di legge domandando che da venti centesimi la lettera semplice scenda a dieci, od almeno a quindici. Perchè condannare al naufragio questo progetto di legge dopo di averlo fatto e studiato da più di due anni, dopo essersi promesso al paese che qualche cosa si sarebbe fatta, e si sarebbe fatta in guisa da rispondere alle esigenze, ai bisogni comuni?

Io voglio sperare in conseguenza che il Ministero in primo luogo e la Camera in secondo, continuando la discussione di questo progetto di legge, non vorranno considerare fin da ora perduta la causa di coloro i quali nel buon mercato credono di poter bene assicurare gli interessi delle finanze.

MINISTRO PER LE FINANZE. L'onorevole Lazzaro si è scandalizzato del mio contegno. L'onorevole Del Giu-

dice ammette il sistema dell'esperimento, ma a cinque anzichè a dieci centesimi. L'onorevole Maiorana vorrebbe che io lasciassi almeno le cose in dubbio e non facessi alcuna dichiarazione.

Comincerò col dire all'onorevole Lazzaro che mi pare non ci sia male nel manifestare chiaramente quello che si intende di fare. Perchè non parlar chiaramente? La Camera può biasimare le mie idee, ma quanto alla condotta mi pare che debba lodarmi...

Una voce. È il modo.

MINISTRO PER LE FINANZE. Appunto deve lodare il modo. Avete voluto abolire i gesuiti, e non mi pare che vogliate metodi gesuitici. (*Bisbiglio*)

Rispondo poi all'onorevole Maiorana che ho pensato troppo a questa questione, la quale da due anni sta avanti alla Camera, perchè il progetto delle cartoline postali fu presentato sul principio del 1871. Aggiungo che, avendone lungamente e ripetutamente parlato con avversari e con amici, ciascuno di noi può essersene fatto un concetto chiaro. Per conseguenza a me parrebbe che quell'indugio che vorrebbe l'onorevole Maiorana sarebbe ancora qualche cosa di meno leale, di meno vero in sostanza, perchè io sento dentro di me il convincimento che nasce dall'averci pensato e strapensato.

Io intendo pienamente che si possa mettere in questione la tassa delle lettere. Capisco che se fossimo in condizioni da poter portare la tariffa della lettera semplice a 10 centesimi, e le cartoline postali a 5 centesimi, un gran vantaggio ne verrebbe allo Stato sotto certi rapporti. Ma sono convinto che la prima conseguenza della riduzione sarebbe una grave perdita per l'erario. Con l'andare del tempo si avrebbe aumento; ma ci vorrebbe un tempo abbastanza notevole. Abbiamo veduto quello che è avvenuto in Inghilterra. Ivi ci è voluto molto tempo prima di riaversi dalla perdita prodotta per la riforma postale.

Confesso che nelle attuali condizioni del nostro paese, mi trovo nell'impossibilità di entrare in questa via, tanto più in seguito all'esperimento fatto nel 1864 e 1865. Allora fu portata la lettera da 15 a 20 centesimi, e i numeri che abbiamo sott'occhi dimostrano che effettivamente vi fu un aumento di prodotto, Imperocchè da 12,700,000 lire, si andò a lire 14,541,000. Si ebbero in più lire 1,800,000, che costituiscono un notevole aumento. E il numero delle lettere è rimasto quasi lo stesso.

MAIORANA-CALATABIANO. Ci sarebbe dovuto essere un progresso.

MINISTRO PER LE FINANZE. Nel 1863 il prodotto postale fu di lire 12,500,000; nel 1865 fu di 12,700,000; l'aumento adunque dal 1863 al 1864 fu di sole lire 200,000; invece dal 1864 al 1865 fu di lire 1,800,000.

Il numero delle lettere nel 1863 era di 72,000,000; nel 1864, quando ci fu variazione nella tariffa postale, decrebbe a 67,000,000, ma vi fu un aumento nel pro-

dotto. Le opposizioni però tacquero nel 1865, quando si vide il risultato ottenuto.

Se noi pertanto da 20 centesimi ridurremo a 10 centesimi la lettera è indubitato che nei primi anni avremo una grandissima diminuzione nel provento postale.

Io vorrei che l'onorevole mio amico Barbavara potesse portare gratuitamente le lettere, ma vi è un limite in ogni cosa.

Infatti non è sempre vero che la minore spesa possa essere causa dell'aumento delle lettere. Io conosco, per esempio, dei deputati che possono scrivere ad altri deputati senza costo di spesa; eppure, per strappare loro una lettera, ci vuole una forza cospicua.

Noi vediamo nelle nostre corrispondenze reciproche quanto poco influisce il costo della lettera a scrivere o no.

Del resto, più che la diminuzione di prezzo, credo che giovi a reprimere le frodi la diffusione del servizio postale. Nelle campagne, a chi non succede di dover mandare una lettera per altro mezzo che per la posta? Non è per il risparmio dei venti centesimi, ma è perchè, trovandovi un po' distanti dalla buca di posta, se scorgete qualcuno che debba passare davanti la casa della persona a cui desiderate scrivere, voi gli date la lettera. La cosa sarebbe molto diversa, se il mio amico Barbavara si trovasse nella condizione in cui è il *post-master*, il direttore generale delle poste inglesi. Il quale, in qualunque punto di Londra venga impostata una lettera, può garantirne il ricapito un'ora e mezza o un'ora e tre quarti dopo. È naturale che con un servizio fatto in tal modo non viene in testa ad alcuno di mandare il proprio servitore o un commissario a portare la lettera. Tutto consiste nell'aver una buona organizzazione di servizio. Infatti, a misura che da noi il servizio si amplia, si completa, si verifica un aumento notevolissimo nel prodotto postale che ha cominciato un decennio fa con 12 milioni e adesso è salito a 20.

MAIORANA-CALATABIANO. Con Venezia e Roma aggiunte.

MINISTRO PER LE FINANZE. Tenete pur conto anche di questo fatto; ma è chiaro che l'annessione di Venezia e di Roma non ha potuto portare l'aumento da 12 a 20 e più milioni.

MACCHI. La diminuzione degli analfabeti.

MINISTRO PER LE FINANZE. Vorrei bene, onorevole Macchi, che gli analfabeti fossero diminuiti nella ragione da 12 a 20. Temo però che il progresso non sia così rapido com'è il movimento postale.

Si è parlato del telegrafo. Io non ho che a ripetere qui la dichiarazione che ho già fatto. Credete voi, signori, che l'amministrazione telegrafica sia nella condizione di poter tollerare il telegramma semplice a 50 centesimi? Per me, come ministro delle finanze, non mi ci oppongo, essendo convinto che in questo caso

una quantità di corrispondenze abbandonerebbero i mezzi postali per servirsi del telegrafo.

V'hanno molti infatti i quali gradiscono il metodo del telegramma, che, permette di scrivere in modo semplice, alla romana antica, e dispensa dal finire la lettera col *devotissimo servitore*. (*Si ride*)

Ma naturalmente per poter avere un servizio telegrafico a 50 centesimi bisognerebbe moltiplicare linee, macchine, agenti. È questa, a mio avviso, una riforma che si farà, ma adesso non è ancora matura. Io vedo che oggidì l'amministrazione telegrafica è nell'imbarazzo a fare il servizio, e se una corrispondenza inviata per telegrafo sta 4, 5 o 6 ore prima di essere distribuita, allora converrete meco che il vantaggio del telegramma se ne va perduto.

Ma la questione delle lettere è una questione del tutto diversa. Quando le nostre condizioni finanziarie saranno un poco migliorate, e ci permetteranno dei ribassi di tariffa, e niuno meglio di me lo desidera, io credo che allora non sarebbe abbastanza la riduzione da 20 centesimi a 15, converrebbe discendere addirittura fino a 10 centesimi per poter avere tutti gli effetti del ribasso. La differenza fra 20 e 15 centesimi l'abbiamo già sperimentata, ed il risultato non fu quale si poteva immaginare.

Ma nello stato attuale delle cose, trattandosi di un articolo di bilancio di 20 milioni, come volete che io mi abbandoni alle esperienze, che io mi rassegni, con questi chiari di luna, a notevoli diminuzioni di tariffe? Vi sono tanti altri servizi per i quali, onde provocare aumenti di movimento, si potrebbe andare nella via dei ribassi, colla speranza di rifarsi poi col tempo. Ma tutto sta nel poter aspettare. È inutile il dire che vi sarebbe una bella speculazione da fare quando manca il denaro che abbisogna per intraprenderla.

Io intendo perfettamente che appena si abbia il bilancio in equilibrio, ed è questa una delle precipue ragioni per cui io desidero ad ogni costo l'equilibrio del bilancio, si ponga mano in ogni ramo d'amministrazione alle riduzioni di tariffa, anche rassegnandosi per qualche anno ad alcune perdite per l'erario, onde trovare più tardi un aumento di movimento. Ma nelle condizioni attuali chi ha il coraggio di esporsi ad una perdita di 5 o 6 milioni sulle poste? L'onorevole Macchi non lo crede? Io rispetto il suo convincimento. Lo prego però a tener conto delle difficoltà in cui si trova...

MACCHI. Domando la parola.

MINISTRO PER LE FINANZE.... chi deve provvedere alle pubbliche spese.

Io sono convinto che quando si riducesse il prezzo delle lettere a 10 centesimi, crescerebbe col tempo il movimento postale, ma nei primi anni vi sarebbe certamente una perdita di parecchi milioni. Ma la questione che ora si agita è la seguente: una volta lasciate le let-

tere a 20 centesimi, si può stabilire il prezzo delle cartoline postali a cinque centesimi?

L'onorevole Maiorana diceva: v'è una gran differenza fra la lettera chiusa e le cartoline postali. Ciò è vero. Le cartoline sono esposte alla discrezione di qualunque ufficiale di posta, di qualunque servitore che le riceva, o le metta in posta. Ma v'è moltissima corrispondenza che può essere resa impunemente ostensibile, come, per esempio, quella commerciale, che consiste nel dire: *Inviati i tali oggetti; ricevuti i tali oggetti*, ecc. So di qualche casa di commercio la quale crede che una metà o i tre quarti della sua corrispondenza si potrà fare con cartoline postali non trovando nessun inconveniente a che sia conosciuta. Oltre a ciò, quando la differenza fosse così notevole come è da cinque a venti centesimi, nascono altri inconvenienti. Si trasmetterà anche con cartoline postali la corrispondenza che si vuol tenere segreta adoperando un linguaggio convenzionale, che non è poi difficile a trovarsi.

Del resto in tutti i paesi che hanno adottato le cartoline postali io vedo una certa armonia tra il prezzo delle cartoline ed il prezzo delle lettere. Non c'è ragione di far pagare 20 centesimi ad un tale perchè manda una lettera chiusa, e cinque centesimi soltanto a un altro che deve comunicar cose di cui, non premendogli il segreto, può fare uso delle cartoline postali. Manca ogni specie di logica per una differenza di trattamento così grande come sarebbe quella di uno a quattro.

In Francia le lettere sono a 25 centesimi e le cartoline a 15. Ma non credo che vi sia esempio d'uno Stato il quale abbia portato le lettere ad uno e le cartoline postali ad un quarto. Il massimo distacco è, se non erro, da uno a metà.

Parmi quindi di fare una domanda ragionevole pregando la Camera e la Commissione a voler permettere che si faccia l'esperimento colla tariffa a 10 centesimi. Non cascherà il mondo per questo. Se si fossero adottate le cartoline postali quando se ne fece proposta, avremmo innanzi a noi un anno e mezzo d'esperimento. Non sarebbe questo molto meglio?

Voi mi domandate di transigere. Io domando eguale cosa a voi facendo l'esperimento a 10 centesimi. Voi potete aderire alla mia domanda; ma io non posso aderire alla vostra, perchè sono convinto che comprometterei i proventi del Tesoro in una proporzione troppo larga.

Quindi rinnovo la preghiera alla Camera di volere, in via d'esperimento, assentire alla tariffa di 10 centesimi. Dopo uno o due anni, vedremo quali saranno i risultati. Se i risultati daranno torto a me, se dimostreranno che sarò stato troppo timido, si farà presto a stabilire la tariffa di cinque centesimi. Se invece si facesse l'esperimento, come voleva l'onorevole Del Giu-

dice, a cinque centesimi, e ne avvenissero realmente quei danni cospicui per il Tesoro che io pavento, dove vado io a prendere i milioni che si riscuoterebbero in meno sul servizio postale?

Tutta la questione sta qui, e per parte mia debbo essere geloso tutore degli interessi dell'erario massime nelle condizioni in cui ci troviamo.

Io faccio quindi viva preghiera alla Camera di voler accettare, a titolo di esperimento e mantenendo ciascuno la sua convinzione, le cartoline a dieci centesimi.

DINA, relatore. Ben s'avvede la Camera con quale animo io abbia sentito l'onorevole ministro delle finanze persistere nella opinione da lui già espressa nel seno della Commissione riguardo al prezzo dei biglietti postali.

Sono convinto che rare volte accade che una questione apparentemente lieve potesse assumere la gravità d'una questione di principio, come in fatto è questa. L'onorevole ministro delle finanze ce la mette innanzi meramente come una questione esclusivamente finanziaria. Portata su questo terreno, io credo che non mi sarebbe difficile di dimostrare come, mettendo i biglietti postali a 10 centesimi come vuole il ministro, anziché a cinque come propone la Commissione, la finanza ne avrebbe maggiore scapito.

Il biglietto postale a 5 centesimi fu ritenuto qual mezzo di creare nuovi bisogni epistolari e in pari tempo soddisfarli.

Il biglietto postale serve non solo a soddisfare certi minuti bisogni del commercio, ma altresì a tenere più frequente la corrispondenza tra amici e conoscenti e in pari tempo a vincere il contrabbando che si fa da negozianti e industriali colla spedizione di lettere a stampa, per le quali pagano solo la tassa di 2 centesimi.

Avendo avuto l'onore di essere stato relatore di questo progetto per due volte, mi sono accinto ad una specie d'inchiesta su tale argomento, e giunsi a riconoscere che un gran numero di commercianti e d'industriali si valgono delle lettere stampate che spediscono col bollo da 2 centesimi per annunziare le spedizioni di merci, ovvero che le merci richieste sono esaurite.

La lettera a 20 centesimi torna gravosa a coloro che hanno a inviarne delle centinaia ogni giorno. Il che, ben vedete, che importa già una sensibile perdita pel Tesoro pubblico, a cui si riparerrebbe quando si sostituisse il biglietto di 5 centesimi, che sono certo verrebbe dal commercio preferito alla lettera a stampa.

Altra perdita non meno grave si ha nelle lettere di contrabbando, di cui si fa esteso uso in alcune provincie.

Se noi ammettiamo il biglietto a 10 centesimi, a che cosa riusciremo? Non vincerà il contrabbando, non

si sostituirà alle lettere a stampa di 2 centesimi, nè si otterrà un aumento di carteggio. A che dunque servirà questo biglietto a dieci centesimi? Servirà per tutti i casi in cui si possa sostituire una lettera aperta ad una chiusa. Quante volte manchi l'interesse di conservare il segreto, siate pure sicuri che sarà adoperato il biglietto a 10 centesimi, ma non sarà mai di stimolo a sviluppare la corrispondenza epistolare.

Il biglietto di cinque centesimi, soddisfacendo ai bisogni nuovi che ogni giorno, si può dire, sorgono nella società, prenderebbe in breve tempo una grande estensione. Ciascuno ne terrebbe provvisto il suo portafoglio, per servirsene quando ricorda un amico o ha da sbrigare qualche piccola faccenda. Riconosco che questo aumento potrebbe tornar d'impiccio alla posta, se non ci si provvedesse con sollecitudine. Ma il vantaggio ci sarebbe, poichè anche ammettendo che in qualche caso si sostituisca alla lettera tassata 20 centesimi, si avrebbe largo compenso in una nuova corrispondenza che ora non si ha, come è dimostrato dall'esempio degli altri Stati.

L'onorevole Sella ha osservato che in tutti gli Stati, ove fu introdotto il biglietto postale, il suo prezzo rappresenta al più metà della tassa della lettera.

Eccettuata la Francia, non c'è più che l'Italia che abbia le lettere a 20 centesimi.

A questo proposito mi sia lecito manifestare la speranza che ho concepita, all'annunzio del nuovo trattato postale concluso con l'impero germanico. Questo trattato fissa il prezzo della lettera a 30 centesimi. Come credere che l'onorevole ministro, che ha fatto questo trattato, voglia persistere a mantenere per l'interno la tassa di 20 centesimi?

Signori, non c'è ragionevole proporzione tra la tassa interna della lettera a 20 centesimi e quella di 30 centesimi per una che viaggia da Roma a Conisberga. Da ciò voglio dedurre che anche da noi la vera, la ragionevole riforma postale sia più vicina che non ce lo faccia balenare l'onorevole Sella, il quale mi pare che nelle sue paterne premure per le finanze abbia pure alquanto esagerato il pericolo dei danni che da una riforma postale potrebbe soffrire l'erario. Quando egli ci dice che col portare la tassa della lettera a 10 centesimi si avrebbe una perdita di 7 od 8 milioni, io ho ragione di credere che esageri. Per avere una perdita sì grave farebbe mestieri, non solo che non aumentasse il numero delle corrispondenze, ma che diminuisse. Ciò non è mai accaduto in nessun luogo ed è contrario alle più ragionevoli previsioni.

Egli ha citato l'esempio dell'Inghilterra. Ma io vi prego di considerare che in Inghilterra la tassa media della lettera era di una lira e 80 centesimi; vedete che siamo molto lontani da questo. La tassa di 20 centesimi è inoltre soggetta a eccezioni; non è tassa unica. Vi è la tassa di 5 centesimi pel distretto postale, vi è la riduzione di metà della tassa pei militari.

Se noi verremo, come spero, a questa riforma postale di 10 centesimi per le lettere, si potranno sopprimere le eccezioni e non resterà che la tassa unica, senza deroghe nè differenze. Questo basterebbe già a ridurre di molto la perdita che teme l'onorevole Sella.

Non conteso che un danno si risentirebbe. Forse pel primo anno si avrebbe una perdita di un milione e mezzo o di due; se ne perderebbe uno il secondo, mezzo milione il terzo, ma poi il miglioramento si vedrebbe in continuo progresso.

Bisogna però dir tutto. Con questa riforma sarebbe indispensabile di modificare il servizio e aumentare la spesa.

Non se ne potrebbe fare a meno, e quasi non si può farne a meno neppure adesso.

L'onorevole Sella ha osservato giustamente che il servizio postale non corrisponde ai bisogni odierni. È verissimo. Noi abbiamo qui in Roma la distribuzione delle lettere quattro volte al giorno. In una città grande non sarebbe soverchio il fare sei a sette distribuzioni al giorno. Però non è ora il caso di intrattenere la Camera su questo argomento.

Non debbo tacere che noi, proponendo di fissare a 5 centesimi la tassa del biglietto postale, eravamo mossi dal concetto, che questo fosse il principio della completa riforma postale; persuasi che, introdotto il biglietto a 5 centesimi, si sarebbe dovuti venire alla tassa unica per le lettere a 10 centesimi.

Io non sono d'accordo coll'onorevole mio amico personale Maiorana-Calatabiano rispetto alla diminuzione della tassa delle lettere da 20 a 15 centesimi. Questa riduzione, a mio giudizio, cagionerebbe una perdita certa e irreparabile per le finanze, senza recare in compenso alcun aumento per le corrispondenze.

Non è una differenza di 5 centesimi sopra 20 che abbia l'efficacia di accrescere di molto il carteggio epistolare.

Io non voglio intendere le parole dell'onorevole ministro Sella come una minaccia che il grande concetto della riforma postale sia nella mente sua allontanato; anzi ho detto prima che sperava che fossimo per avvicinarvisi, dopo il trattato postale conchiuso colla Germania.

MINISTRO PER LE FINANZE. E il bilancio?

DINA, relatore. Il bilancio non avrebbe a soffrirne molto, nè per lungo tempo. Ma veniamo alla quistione che ora ci divide. Che cosa si ha a fare?

Il dissenso che separa la Commissione ed il Ministero ha già fatto sì che per un anno e mezzo non si sia potuto avere il beneficio del biglietto postale; dirò anzi che ha impedito si facesse l'esperimento, che ora l'onorevole ministro domanda di cominciare.

Vogliamo noi persistere nella nostra proposta dei 5 centesimi? L'onorevole Maiorana ha detto delle parole eloquenti e patetiche affine di commuovere l'onorevole Sella e indurlo a più mite consiglio; io ci speravo poco,

lo confesso, e vedete che non mi era ingannato. Possiamo noi ostinarci a dire: o il biglietto a 5 centesimi o niun biglietto? Possiamo ricusare l'esperimento che ci si richiede? Signori, l'Inghilterra stessa non ha fatta la sua riforma tutta di botto. La prima volta aveva ridotta la tassa della lettera non a 10 centesimi, ma a 20. Dopo sei mesi ebbe a riconoscere che era una riforma insufficiente, e abbassò la tassa a 10 centesimi.

L'impero germanico aveva introdotto il biglietto postale non così mingherlino come quello che proporrebbe l'onorevole Sella, ma pur sempre un biglietto aperto e ne aveva fissata la tassa a 12 centesimi, come quella delle lettere. La riuscita non corrispose all'aspettazione.

Sapete che ha fatto or ora? Ha ridotta la tassa a 6 centesimi.

Ora io ho fede che dopo sei mesi d'esperimento, se non si vuole danneggiare la finanza, bisognerà anche in Italia ridurre la tassa del biglietto da 10 a 5 centesimi.

Io mi auguro che l'onorevole Sella si risolva a compiere la riforma portando il prezzo delle lettere a 10 centesimi, la sola riforma che, senza compromettere gravemente la finanza, valga a soddisfare ai bisogni della civiltà moderna per ciò che si attiene al servizio epistolare.

MAIORANA-CALATABIANO. Nella forma siamo d'accordo.

DINA, relatore. Intendiamoci bene. Io accetto i 10 centesimi come solo esperimento, lo dichiaro sin d'ora, l'accetto perchè mi dorrebbe che si rinunziasse a questo progetto di legge, il quale già da due anni sta attendendo le nostre deliberazioni. Quando si presentano delle questioni, bisogna, senza esitazione, risolverle.

Rimandare continuamente i progetti di legge da uno ad altro anno, da una ad altra Sessione, perchè non si è d'accordo, non è un buon partito. Affrontiamo le quistioni. E quando vi è un ministro il quale ci dice: badate che se non accogliete il mio progetto di legge lo ritiro; io rifletto che un esperimento è meno nocivo del ritiro della legge. Questo è il mio avviso, nè credo la Camera vorrà darmi torto. L'onorevole ministro ha delle convinzioni rispetto alle conseguenze sulle finanze; noi ne abbiamo delle altre; anch'io ho le mie e non le ho taciute, ma poichè non c'è modo di infondere in lui le nostre convinzioni, qual partito utile, conveniente, ci resta da abbracciare?

Questo solo: d'evitare che sia di nuovo levato dall'ordine del giorno e di far sì che venga discusso e approvato.

Ognuno riserva le sue convinzioni; il tempo dirà chi avesse ragione.

Voci a sinistra. A lunedì! a lunedì!

MAIORANA-CALATABIANO. Se mi permette l'onorevole presidente, avrei uno schiarimento a dare. Io vorrei mettere in chiaro una mia opinione...

PRESIDENTE. Perdoni, ci sono altri iscritti prima di lei...

MAIORANA-CALATABIANO. Ma sarebbe una specie di fatto personale.

Voci a sinistra. A lunedì! a lunedì!

MINISTRO PER LE FINANZE. Non sarebbe meglio, poichè abbiamo fatta la discussione, prendere un partito riguardo alle cartoline? (Si! si! *a destra* — *Segni di dissenso a sinistra*)

Voci al centro. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti. (*Rumori a sinistra*)

LAZZARO. Allora facciamo l'appello nominale. (Oh! oh! *a destra*)

LA PORTA. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. Ha la parola.

LA PORTA. Io pregherei gli onorevoli miei colleghi, specialmente quelli che siedono dall'altro lato della Camera, di non voler chiudere la discussione, anche nell'interesse di quella soluzione che è nel desiderio comune. Che male c'è che si faccia più netta la situazione dal Ministero e dalla Commissione pel voto della Camera? Io credo che nessun ostacolo nè danno vi sia a sentire i ragionamenti di due altri oratori prima di prendere una risoluzione. Pensate che l'inasprire la discussione col deliberare la chiusura, nelle condizioni in cui si trova la Camera, non è cosa prudente.

Io quindi prego i miei avversari politici di non insistere sulla chiusura e di rimandare la continuazione della discussione a lunedì.

MINISTRO PER LE FINANZE. Osservo all'onorevole La Porta che la chiusura che si domanda riguarda la di-

scussione generale; cosicchè la questione speciale sollevata si può benissimo ancora trattare lunedì nella discussione dell'articolo che la riguarda.

PRESIDENTE. Io aveva fatto quest'avvertenza sin da principio, ma l'onorevole Sella volle parlare dell'articolo nella discussione generale, e gli altri non fecero che imitarne l'esempio e seguirne l'andamento.

LA PORTA. Ove s'intenda che si possa parlare sull'articolo, io non mi oppongo alla chiusura della discussione generale.

PRESIDENTE. Allora s'intenderà chiusa la discussione generale, e si rimanderà a lunedì la discussione sull'articolo 1.

La seduta è levata alle ore 6 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

1° Seguito della discussione del progetto di legge per la modificazione della legge postale;

2° Discussione del bilancio definitivo pel 1873 del Ministero della pubblica istruzione.

Discussione dei progetti di legge:

3° Vendita di miniere e stabilimenti metallurgici dello Stato;

4° Vendita dei beni ademprivili spettanti al demanio nella Sardegna;

5° Costruzione della galleria del Borgallo lungo la ferrovia da Parma a Spezia;

6° Riammissione in tempo dei compromessi politici ad invocare i benefizi delle leggi 23 aprile 1865 e 2 luglio 1872;

7° Seguito della discussione del progetto di legge per autorizzare il Monte di Pietà di Roma a ricevere i depositi giudiziari ed obbligatorii.